



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

(ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
di Sabiana S.p.a. in data 22.05.24



## Indice

Definizioni .....	8
Premessa.....	9

## **PARTE GENERALE ..... 11**

1. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .....	12
1.1. Il catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto.....	12
1.2. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto.....	21
1.3. Tentativo .....	22
1.4. La funzione del Modello e possibile esimente della responsabilità prevista dal Decreto.....	23
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Sabiana S.p.a.....	24
2.1. Requisiti generali.....	24
2.2. Adozione del Modello .....	24
2.3. Struttura del Modello .....	24
2.4. Principi ispiratori del Modello.....	25
2.5. I “Destinatari” del Modello organizzativo di Sabiana S.p.a.....	26
2.6. La costruzione del Modello organizzativo di Sabiana s.p.a.....	27
2.7. Aggiornamento e adeguamento del Modello.....	27
3. L’Organismo di Vigilanza di Sabiana S.p.a.....	28
3.1. I requisiti dell’Organismo di Vigilanza di Sabiana s.p.a.....	28
3.2. Le cause di ineleggibilità, revoca, decadenza .....	29
3.3. Compiti e funzioni dell’Organismo di Vigilanza .....	30
3.4. L’attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza di Sabiana S.p.a.	32
3.5. Obblighi di informativa nei confronti dell’Organismo di Vigilanza di Sabiana S.p.a. ....	32
3.6. <i>Whistleblowing</i> – tutela del Dipendente e/o del Collaboratore che segnala illeciti- art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001. ....	33
3.7. Conservazione della documentazione .....	34
4. Formazione delle risorse e diffusione del Modello .....	35
4.1. Formazione ed informativa al personale .....	35



4.2.	Informazione ai soggetti esterni ed ai Consulenti .....	35
5.	Sistema disciplinare .....	35
5.1.	Principi generali .....	35
5.2.	Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti.....	36
5.3.	Sanzioni nei confronti dei dirigenti .....	37
5.4.	Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale .....	37
5.5.	Sanzioni nei confronti di Collaboratori esterni, fornitori e partner.	38
6.	Modello e Codice Etico .....	38
7.	Corporate Governance.....	39
7.1.	Principi generali .....	39
7.2.	Il sistema delle deleghe e delle procure .....	39
7.3.	La suddivisione dei poteri per funzioni .....	41
<b>PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>		<b>42</b>
1.	Reati .....	43
2.	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	49
3.	Presidi e controlli esistenti.....	50
4.	Principi generali di comportamento .....	53
5.	Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	56
<b>PARTE SPECIALE B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....</b>		<b>57</b>
1.	Reati .....	58
2.	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	61
3.	Presidi e controlli esistenti.....	61
4.	Principi generali di comportamento .....	63
5.	Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	65
<b>PARTE SPECIALE C – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....</b>		<b>66</b>
1.	Reati .....	67
2.	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	68
3.	Presidi e controlli esistenti.....	69
4.	Principi generali di comportamento .....	72
5.	Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	73



<b>PARTE SPECIALE D – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....</b>	<b>75</b>
1. Reati .....	76
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	76
<b>PARTE SPECIALE E – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE .....</b>	<b>77</b>
1. Reati .....	78
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	80
3. Presidi e controlli esistenti.....	81
4. Principi generali di comportamento .....	84
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	85
<b>PARTE SPECIALE F – REATI SOCIETARI .....</b>	<b>87</b>
1. Reati .....	88
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	91
3. Presidi e controlli esistenti.....	92
4. Principi generali di comportamento .....	95
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	101
<b>PARTE SPECIALE G – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI.....</b>	<b>102</b>
1. Reati .....	103
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	103
<b>PARTE SPECIALE H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALI FEMMINILI.....</b>	<b>104</b>
1. Reati .....	105
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	107
3. Presidi e controlli esistenti.....	108
4. Principi generali di comportamento .....	110
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	111
<b>PARTE SPECIALE I – ABUSI DI MERCATO .....</b>	<b>113</b>
1. Reati .....	114
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	114
3. Presidi e controlli esistenti.....	114



4. Principi generali di comportamento .....	115
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	116
<b>PARTE SPECIALE L – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....</b>	<b>117</b>
1. Reati .....	118
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	118
3. Presidi e controlli esistenti.....	119
4. Principi generali di comportamento .....	122
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	124
<b>PARTE SPECIALE M – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....</b>	<b>125</b>
1. Reati .....	126
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	127
3. Presidi e controlli esistenti.....	128
4. Principi generali di comportamento .....	131
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	134
<b>PARTE SPECIALE N – REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146.....</b>	<b>135</b>
1. Reati .....	136
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	136
3. Presidi e controlli esistenti.....	136
4. Principi generali di comportamento .....	136
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	136
<b>PARTE SPECIALE O – DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE .....</b>	<b>138</b>
1. Reati .....	139
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	142
3. Presidi e controlli esistenti.....	142
4. Principi generali di comportamento .....	143
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	144
<b>PARTE SPECIALE P – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>	<b>145</b>



1. Reati .....	146
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	146
3. Presidi e controlli esistenti.....	146
4. Principi generali di comportamento .....	147
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	148
<b>PARTE SPECIALE Q – REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>149</b>
1. Reati .....	150
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	154
3. Presidi e controlli esistenti.....	155
4. Principi generali di comportamento .....	157
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	159
<b>PARTE SPECIALE R – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....</b>	<b>161</b>
1. Reati .....	162
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	162
3. Presidi e controlli esistenti.....	163
4. Principi generali di comportamento .....	164
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	165
<b>PARTE SPECIALE S – RAZZISMO E XENOFOBIA .....</b>	<b>167</b>
1. Reati .....	168
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	168
3. Presidi e controlli esistenti.....	168
4. Principi generali di comportamento .....	169
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	170
<b>PARTE SPECIALE T – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....</b>	<b>172</b>
1. Reati .....	173
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	173
<b>PARTE SPECIALE U – REATI TRIBUTARI .....</b>	<b>174</b>
1. Reati .....	175
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	177



3. Presidi e controlli esistenti.....	177
4. Principi generali di comportamento .....	180
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	181
<b>PARTE SPECIALE V – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI .....</b>	<b>183</b>
1. Reati .....	184
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	185
3. Presidi e controlli esistenti.....	185
4. Principi generali di comportamento .....	187
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	188
<b>PARTE SPECIALE Z – CONTRABBANDO.....</b>	<b>189</b>
1. Reati .....	190
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	193
3. Presidi e controlli esistenti.....	194
4. Principi generali di comportamento .....	195
5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni.....	196
<b>PARTE SPECIALE Z1 – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE .....</b>	<b>198</b>
1. Reati .....	199
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	199



## Definizioni

**Capogruppo:** Arbonia AG, con sede in Svizzera, Amriswilerstraße 50, 9320-Arbon.

**Codice di Condotta:** Codice di Condotta della Capogruppo Arbonia AG adottato dalla Società, nonché le successive integrazioni e aggiornamenti.

**Codice Etico:** documento allegato al Modello che recepisce l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei terzi portatori di interessi.

**Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di Sabiana S.p.A.

**Collaboratori e/o Consulenti:** i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, diversi dai Dipendenti della Società, rappresentino la medesima verso terzi in forza di specifici mandati e procure.

**Decreto o D.lgs. 231/2001:** il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

**Destinatari:** i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

**Dipendenti:** le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

**Enti:** persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo (anche Modello):** il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

**Organismo di Vigilanza:** l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello, nonché di segnalarne le esigenze di aggiornamento al Consiglio d'Amministrazione.

**Pubblica Amministrazione (anche PA):** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

**Società o Sabiana S.p.a.:** Sabiana S.p.a. (C.F. e P.IVA 09076750158) con sede in 20011 - Corbetta (MI), Via Piave n. 53.


**T.U.F.:** D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, e successive modifiche e integrazioni.



## Premessa

Sabiana S.p.a è una azienda italiana che si occupa di produzione e commercio di materiali e accessori per impianti di riscaldamento, condizionamento, termici, sanitari, idraulici ed affini in ogni loro applicazione, di impianti e apparecchiature di depurazione e trattamento acqua e aria, nonché di commercio di tali articoli sia in proprio che per conto terzi. La Società ha stabilito la propria sede legale in Via Piave n. 53 - 20011 Corbetta (MI) Italia.

Con specifico riferimento alla struttura societaria, il seguente organigramma descrive l'attuale schema organizzativo degli organi e degli uffici aziendali:



Nel 2014 Sabiana S.p.a. è entrata a fare parte del Gruppo AFG, Arbonia-Forster-Holding AG (ora Arbonia AG), leader internazionale a livello tecnologico nella produzione di materiali per le costruzioni.



Rispetto ai rapporti tra la Società e il gruppo di appartenenza, l'organo amministrativo di Sabiana S.p.a. deve fare riferimento al Direttore della divisione Climate-sud Europa del Gruppo Arbonia AG.

La casa madre, Arbonia AG, ha definito riunioni di allineamento periodiche con la Società tra cui, in particolare:

- "*management meeting*" ai quali partecipano la direzione aziendale di Sabiana S.p.a. e il direttore della divisione sud Europa del Gruppo Arbonia AG;
- riunioni a cadenza mensile in ambito "*operations*" tra i manager Sabiana S.p.a. e il COO del gruppo Arbonia AG, divisione *Climate*;
- riunioni trimestrali tra i rappresentanti del management di Sabiana S.p.A., il CEO della divisione *Climate* del Gruppo Arbonia AG, il CFO e il Direttore della divisione sud Europa del Gruppo Arbonia AG, cui partecipano anche i *manager* delle altre aziende della divisione sud Europa per allineamento e condivisione obiettivi.

La casa madre Arbonia AG organizza inoltre periodici *audit* interni finalizzati alla verifica di tutti i processi e delle procedure interne di Sabiana S.p.a.



## PARTE GENERALE



## 1. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il Decreto o D.Lg. 231/2001), recante *“La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, ai sensi dell’art 11 della legge n° 300, 29 settembre 2000”* ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito e segnatamente:

- alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 2005, relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali della Comunità Europea o degli Stati Membri;
- alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali;
- alla Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) per la repressione del finanziamento del terrorismo.

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto a carico degli enti un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una responsabilità penale, nell’ipotesi in cui alcune fattispecie di reato, vengano commesse nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (c.d. soggetti in posizione apicale o apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione o subordinati).

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore amministrativa, presenta alcuni caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato).

Quanto ai soggetti destinatari della nuova forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta di *“enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., C.N.E.L.).

La responsabilità dell’ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

### 1.1. Il catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto



La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati e illeciti amministrativi (che verranno descritti brevemente nella Parte Speciale del Modello):

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)**

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-*ter* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2 della legge 898/1986);
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, abuso di ufficio (art. 323 c.p.).

#### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)**

- falsità nei documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies*);



- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica (640-*ter* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, comma 11, D.L. n. 105/2019).

#### **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)**

- associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/90).

#### **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

#### **Delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-*bis* e 25-*bis.1* del Decreto)**

- turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);



- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).

#### **Reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

#### **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)**

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.) e relative circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato con finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);



- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-*bis* c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo del titolo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 della legge n. 342/1976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 della legge 342/1976).

#### **Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)**

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

#### **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto)**

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis* c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);
- tortura (art. 613-*bis* c.p.);
- istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-*ter* c.p.).

#### **Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)**

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);
- abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* T.U.F.);
- manipolazione del mercato (art. 187-*ter* T.U.F.);
- sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (art. 187-*ter*.1 T.U.F.);
- responsabilità dell'ente (art. 187-*quinqies* T.U.F.);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- divieto di manipolazione di mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

#### **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)**



- omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590 c.p.).

#### **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)**

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 684-ter.1 c.p.).

#### **Reati transnazionali (art. 10 della legge n. 146/2006)**

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.);
- reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973).

#### **Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o



- videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
  - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

**Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)**

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- inquinamento ambientale e disastro ambientale di natura colposa (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati ex art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, 2, 3-bis, 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee se non si provvede alla bonifica (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs n.152/2006);



- reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/2006);
- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso e colposo provocato da navi (art. 8 e 9 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

#### **Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, d.lgs. 286/1998);

#### **Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)**

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

#### **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)**

- frodi in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. 401/1989).

#### **Reati tributari (art. 25-quinquesdecies del Decreto)**

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 del d. lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 del d. lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 quater del d. lgs. 74/2000).

#### **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti presi (art 25-octies.1 del Decreto)**

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

#### **Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)**



- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* DPR n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodecimes* del Decreto)**

- furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecimes* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'Ente può configurarsi anche qualora i reati presupposto siano commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti.

Il Decreto condiziona la possibilità di perseguire l'Ente per reati commessi all'estero all'esistenza dei seguenti ulteriori presupposti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10



- c.p. (neicasi in cui la legge prevede che il reo – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni dei reati di cui al Capo I del D.Lgs. n. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7- 10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad *hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice Penale, nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 1.2. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni a carico degli Enti, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra descritti:

- **sanzioni pecuniarie:** si applicano sempre, ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota varia da 500.000 a 3.000.000 di vecchie lire (pari rispettivamente ad Euro 258,23 e ad Euro 1.549,37), determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota). L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune.
- **sanzioni interdittive:** possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.  
Le sanzioni interdittive possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
  - sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del Decreto, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive,



nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede all'art. 15 che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice può nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare inoltre opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
  - eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
  - messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
  - eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.
- **confisca del prezzo o del profitto del reato:** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.
  - **pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

### 1.3. Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (intermini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.lgs. n. 231/2001).



#### 1.4. La funzione del Modello e possibile esimente della responsabilità prevista dal Decreto

L'art. 6 del D.lgs. 231/01 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Il D.lgs. 231/01 prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti – i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere previsti i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati ed agli illeciti da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati ed illeciti;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso D.lgs. 231/01 prevede che i modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire gli illeciti.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa, ma se l'ente vuole beneficiare dell'esonero di responsabilità deve dimostrare l'esistenza e l'applicazione del Modello stesso.



## 2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Sabiana S.p.a.

### 2.1. Requisiti generali

Il presente Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità degli Enti.

Il suo scopo è quello di costituire un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/01.

### 2.2. Adozione del Modello

Il Modello viene approvato, modificato e/o aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Nella redazione del Modello, la Società si è conformata alle Linee Guida elaborate da Confindustria al fine di agevolare gli Enti nella definizione dei modelli di organizzazione e gestione.

### 2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una *"Parte Generale"* e di n. 22 *"Parti Speciali"*, finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- Parte Speciale A: trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B: riguarda i delitti informatici e il trattamento illecito di dati (art.24-*bis* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale C: riguarda i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del D.lgs.241/01);
- Parte Speciale D: riguarda i delitti contro la fede pubblica in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale E: riguarda i delitti contro l'industria ed il commercio (artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale F: riguarda i c.d. reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- Parte Speciale G: relativa ai delitti con finalità di terrorismo o di



- eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale H: riguarda i delitti contro la personalità individuale e le partiche di mutilazione genitali femminili (artt. 25-*quater*.1 e 25-*quinquies* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale I: riguarda i reati e gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato (art. 25-*sexies* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale L: riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale M: riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale N: riguarda i reati transnazionali di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146;
- Parte Speciale O: riguarda i delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-*novies* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale P: riguarda il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale Q: riguarda i reati ambientali (art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale R: riguarda il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale S: riguarda i delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale T: riguarda i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale U: riguarda i reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale V: riguarda i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del D.lgs. 231/01);
- Parte Speciale Z: riguarda i reati di c.d. contrabbando (25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/01);
- Parte speciale Z1: riguarda i reati contro il patrimonio culturale (artt. E 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D.lgs. 231/01).

#### 2.4. Principi ispiratori del Modello

Il sistema di controllo delineato dal Modello si ispira ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
  - alle principali fasi dell'operazione;
  - alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
  - ai soggetti che ne hanno fornito le necessarie autorizzazioni;



- separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
  - una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;
  - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti sui processi coinvolti nelle aree a rischio.

Quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha individuato, fra l'altro:

1. le regole di *corporate governance*;
2. il Codice di Condotta;
3. il Codice Etico;
4. il sistema di controllo interno;
5. le procedure del Sistema di Qualità e Ambiente;
6. il sistema sanzionatorio di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili;
7. l'ulteriore documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nella Società.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

## **2.5. I "Destinatari" del Modello organizzativo di Sabiana S.p.a.**

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti;
- Dirigenti;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori, fornitori, agenti, grossisti, distributori ed eventuali partner nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto.



## 2.6. La costruzione del Modello organizzativo di Sabiana s.p.a.

Il lavoro effettuato per la predisposizione del Modello organizzativo di Sabiana S.p.a. si è concretizzato:

- nell'individuare i settori, le attività e le aree sensibili con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l'analisi dei più rilevanti documenti aziendali;
- nell'esaminare analiticamente le aree sensibili, con anticipazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte delle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto, attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati;
- nell'individuare delle regole interne e dei protocolli in riferimento alle aree individuate come a rischio di reato;
- nel definire canoni di comportamento e di controllo per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nel disciplinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuare il/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (Organismo di Vigilanza) con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nel prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo sia le violazioni del Codice Etico.

## 2.7. Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora:

- siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.
- intervengano modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- intervengano modifiche normative;
- ciò risulti necessario alla luce delle risultanze delle verifiche compiute.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.



In ogni caso, il Modello è sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza quantomeno triennale.

### 3. L'Organismo di Vigilanza di Sabiana S.p.a.

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento al Consiglio di Amministrazione, è affidato all'Organismo di Vigilanza istituito dalla Società e dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e la sua attività non può essere sindacata da alcun organo o struttura della Società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Ciascuno di essi è scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

In applicazione della facoltà concessa dall'art. 6 comma 4-*bis* del D.lgs. 231/01 come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), il collegio sindacale può svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza.

Ove invece la Società decida di non affidare la funzione al collegio sindacale, l'Organismo di Vigilanza sarà composto dal numero di soggetti determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina e, nel rispetto dei requisiti di cui sopra, tali soggetti potranno essere individuati tra le seguenti figure professionali:

- soggetto appartenente al personale della Società o comunque legato alla Società da un rapporto di collaborazione stabile;
- soggetto non appartenente al personale della Società, individuato preferibilmente tra i componenti del Collegio Sindacale della Società.

#### 3.1. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Sabiana s.p.a

L'organismo di Vigilanza nel suo insieme e nell'ambito dello svolgimento della sua funzione deve essere dotato dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

- **Autonomia e indipendenza:** l'Organismo deve avere libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni. L'Organismo di Vigilanza non deve inoltre trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia. Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa;
- **Professionalità:** ovvero patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata (giuridiche, contabili, aziendali ed organizzative di controllo interno);
- **Continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza deve poter agire in tempi



- rapidi e deve operare con impiego diligente e costante;
- **Onorabilità:** in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

La Società conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale.

### 3.2. Le cause di ineleggibilità, revoca, decadenza

Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione – anche temporanea – dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi della Società, gli amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro i quali sono titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie nella Società, tali da permettere di esercitare il controllo, o un'influenza notevole, ovvero tali da compromettere l'indipendenza a valutazione del Consiglio di Amministrazione;
- coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria;
- coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile ovvero hanno concordato la pena ai sensi degli art. 444 e ss. c.p.p. in relazione ad uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01;
- coloro i quali svolgano rilevanti funzioni operative, o comunque esercitano funzioni decisorie determinanti, nelle aree a rischio commissione reati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il responsabile aziendale – anche non dipendente – della sicurezza e/o del settore ambiente).

I membri dell'Organismo di Vigilanza non appartenenti al personale della Società devono essere dotati degli ulteriori seguenti requisiti di eleggibilità:

- non essere legati alla Società da rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

I membri dell'Organismo di Vigilanza rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza decade dalla data dell'assemblea sociale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur



continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo.

La revoca dell'incarico di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza prima della scadenza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, informato il Collegio Sindacale.

La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

### 3.3. Compiti e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza della Società è affidato l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) costante verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti;
- b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in particolare in conseguenza di: (i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; (ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; (iii) modifiche normative;
- d) segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- e) predisposizione di un piano di vigilanza, su base semestrale o annuale, in base alle ragioni di opportunità ritenute prevalenti, inerente alla programmazione delle attività che verranno svolte dall'Organismo medesimo nel periodo di riferimento successivo (semestre o anno, in base alle determinazioni assunte), con indicazione delle aree specifiche che saranno oggetto di verifica;
- f) predisposizione di una relazione informativa, su base almeno annuale, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce sono documentati e copia della documentazione viene custodita a cura dell'Organismo medesimo.

Sul piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza della Società il compito di:



- effettuare periodicamente verifiche mirate, anche non previste nel piano di vigilanza (c.d. “controlli a sorpresa”), su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle aree a rischio, come individuate nelle singole Parti Speciali del Modello, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
- condurre ricognizioni periodiche sull’attività aziendale, anche ai fini dell’aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- regolare il proprio funzionamento anche attraverso l’introduzione di un regolamento delle proprie attività che disciplini, tra l’altro, la calendarizzazione delle attività, le modalità di convocazione, partecipazione, voto e verbalizzazione delle riunioni. Tale regolamento non necessita di alcuna approvazione da parte di organi societari diversi dall’Organismo di Vigilanza e ciò al fine di tutelare l’indipendenza dell’Organismo medesimo;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- interpretare la normativa rilevante (in coordinamento eventualmente con consulenti legali esterni) e verificare l’adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello nonché per valutare l’adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello medesimo;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- condurre indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e per acquisire eventuali nuovi elementi d’indagine;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi direzione, unità, esponente o Dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/01, da tutto il personale dipendente e dirigente.

All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L’Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/01.

L’Organismo di Vigilanza può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di Consulenti



esterni.

L'Organismo di Vigilanza ha un'autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne garantiscono la piena e continua operatività.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato di cui l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati (p.e. consulenze specialistiche, trasferte etc.).

### 3.4. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di Sabiana S.p.a

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità ad esse connesse e circa la necessità di interventi modificativi di adeguamento.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza riferisce:

- in via continuativa, direttamente ad un Amministratore appositamente incaricato o ad un soggetto da questi autorizzato;
- con cadenza periodica almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza deve predisporre, annualmente o semestralmente in base alle ragioni di opportunità ritenute prevalenti, un piano di vigilanza inerente alla programmazione delle attività che verranno svolte dall'Organismo medesimo nel periodo di riferimento successivo (semestre o anno in base alle determinazioni assunte), con indicazione delle aree che saranno oggetto di verifica.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari e potrà a sua volta presentare richiesta in tale senso, per riferire in merito a tutto ciò che riguarda il Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

### 3.5. Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Sabiana S.p.a.

In attuazione del disposto di cui all'art. 6 comma 2 lett. d) del D.lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente portato a conoscenza, oltre che della documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, di ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano comunque rilevanti ai fini del D.lgs.



231/01.

Tale obbligo di informazione è esteso in via generale a tutti i Destinatari.

In particolare, l'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza è rivolto alle funzioni aziendali a rischio di commissione reato e riguarda:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, etc.);
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Nella specie le informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- il mancato rispetto del Modello, affinché possa esserne valutata la concreta efficacia;
- l'apertura di procedimenti disciplinari per l'accertamento di violazioni del Modello e l'esito degli stessi;
- le modifiche interne alla Società riguardanti gli elementi costitutivi del Modello (ad esempio, modificazioni di poteri/responsabilità, procedure operative, sistemi informativi, etc.);
- gli eventi esterni in grado di condizionare l'efficacia del Modello (ad esempio, mutamenti del contesto normativo, etc.);
- in via residuale, ogni notizia / informazione / dato, che rivesta o possa rivestire un qualche rilievo per il corretto funzionamento del Modello.

### 3.6. *Whistleblowing* – tutela del Dipendente e/o del Collaboratore che segnala illeciti- art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001.

In linea con le disposizioni della Legge n. 179/2017 (*“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza dell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* c.d. *whistleblowing*), le



segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del modello di organizzazione e gestione, debbono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza di Sabiana S.p.a.

A tal fine è stata configurata la casella di posta elettronica [whistleblowing@sabiana.it] a cui le segnalazioni possono essere inviate per iscritto ed in forma non anonima.

Le segnalazioni a mezzo posta potranno invece essere indirizzate, sempre in forma non anonima, al seguente indirizzo: [whistleblowing@sabiana.it]

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di Consulenti esterni all'Organismo di Vigilanza o di altre strutture societarie.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 comma 2-*bis* del D.lgs. 231/01, è fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nel sistema disciplinare adottato dalla Società devono essere previste sanzioni, oltretutto nei confronti dei responsabili delle violazioni delle disposizioni previste dalla normativa in tema di "*Whistleblowing*", nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua segnalazioni che si rivelino infondate, per dolo o colpa grave del segnalante.

### 3.7. Conservazione della documentazione

A cura dell'Organismo di Vigilanza è conservata copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo al Modello.

Hanno facoltà di accedere all'archivio cartaceo / informatico i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e coloro che siano specificamente autorizzati da uno di tali soggetti, in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/ 2003.



## 4. Formazione delle risorse e diffusione del Modello

### 4.1. Formazione ed informativa al personale

La Società predispone specifici interventi formativi rivolti a tutti i Dipendenti al fine di assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello, del Codice Etico e del Codice di Condotta e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Ogni Dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove ed agevola – anche attraverso la partecipazione ad una specifica attività formativa – la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei Dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001.

### 4.2. Informazione ai soggetti esterni ed ai Consulenti

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, agenti e Consulenti, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi la Società fornirà un estratto descrittivo del Modello e/o del Codice Etico e/o Codice di Condotta.

## 5. Sistema disciplinare

### 5.1. Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, a norma dell'art. 6 comma 2° lett. e) del D.lgs. 231/01, costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello.

Tali violazioni sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale giudizio penale.



Le sanzioni disciplinari di seguito indicate trovano applicazione anche con riguardo alle condotte integranti violazione delle disposizioni previste dalla normativa in tema di “Whistleblowing” e l’individuazione dei relativi provvedimenti sanzionatori sarà modulata in base alla gravità della violazione rilevata.

## 5.2. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle procedure e delle regole comportamentali indicate nel Modello costituiscono illeciti disciplinari. Pertanto, ai Dipendenti che violano il Modello sono irrogabili le sanzioni previste dalle norme disciplinari contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente che si applica ai rapporti di lavoro aziendali, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell’infrazione.

I comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento, a seconda della gravità, di “rimprovero verbale” o “ammonizione scritta” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, eccetera), o adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
2. compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento della “multa sino a 3 ore di lavoro normale”, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
3. compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni per gli operai e non superiore a 5 giorni per gli impiegati” il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;



4. compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento del “licenziamento per giusta causa” il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda.

Le suddette sanzioni saranno applicate nel rispetto dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e conformemente a quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e nelle procedure aziendali.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un Dipendente.

### 5.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle procedure e regole previste dal Modello o di adozione, nell’espletamento delle attività nelle aree di rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti del responsabile saranno applicate le seguenti sanzioni:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all’osservanza del Modello, che costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Le suddette sanzioni saranno applicate nel rispetto dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e conformemente a quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nelle procedure aziendali.

### 5.4. Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione e l’intero Collegio Sindacale, affinché ciascun consigliere o sindaco, singolarmente, ovvero ciascun organo, nel suo complesso, a seconda delle rispettive competenze, provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto



(dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione / convocazione riunione del Consiglio di amministrazione, richiesta convocazione / convocazione assemblee con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, revoca delle deleghe da parte dell'assemblea, etc.).

#### 5.5. Sanzioni nei confronti di Collaboratori esterni, fornitori e partner

Il Modello spiega la sua efficacia anche nei confronti dei Collaboratori esterni, dei fornitori e dei partner della Società. A tale riguardo, si evidenzia che ogni comportamento da essi posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e/o dal Codice Etico e/o dal Codice di Condotta e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/01 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del contratto ovvero il diritto della Società, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso la Società porterà i propri Collaboratori, fornitori e partner a conoscenza – anche per estratto – del presente Modello e/o del e/o del Codice Etico e/o del Codice di Condotta.

## 6. Modello e Codice Etico

L'adozione di principi di condotta rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo configurato dalla Società.

Tali principi sono stati inseriti nel Codice Etico allegato al Modello.

Il Codice Etico contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei "portatori d'interesse" (Dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, etc.) e mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Il Codice Etico è stato approvato con la medesima delibera che ha adottato il presente Modello.



## 7. Corporate Governance

### 7.1. Principi generali

Il sistema di *corporate governance* della Società, inteso come insieme dei principi e degli strumenti che presiedono al governo della medesima da parte degli organi sociali preposti, è retto dai seguenti principi:

- correttezza;
- trasparenza;
- rispetto della legge e dei regolamenti interni ed esterni alla Società;
- segregazione delle attività;
- rispetto delle norme e dei principi di incompatibilità nel conferimento di incarichi e mandati speciali;
- tracciabilità delle operazioni.

Al fine di rispettare i principi di cui sopra ed evitare pertanto la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01, la Società adotta in particolare i seguenti strumenti di *corporate governance*:

- adeguato sistema delle deleghe e delle procure;
- suddivisione dei poteri per funzioni.

### 7.2. Il sistema delle deleghe e delle procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) consentendo comunque, al contempo, la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Per "delega" si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine "procura" ci si riferisce all'atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali del sistema delle deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono abbinare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma della Società ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;



- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco: (i) i poteri del delegato; (ii) il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato fa capo in via gerarchica; (iii) eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente e disgiuntamente conferite.
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da un'apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella stessa oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito di queste, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e/o revocate (ad esempio, assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissione, licenziamento, revoca ecc.);
- le procure indicano gli eventuali altri soggetti a cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

#### **7.2.1. Procure speciali a difensori e consulenti in caso di incompatibilità del ruolo del legale rappresentante.**

Dal momento che, come retro esposto, il sistema del conferimento degli incarichi e delle procure deve essere informato alle norme di legge, ai regolamenti della Società e a tutti i principi utili ai fini della prevenzione dei reati, è previsto che il legale rappresentante che sia indagato o imputato per uno dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 non possa provvedere alla nomina del difensore della Società, in ossequio al generale divieto assoluto di rappresentanza previsto dall'art. 39 dello stesso decreto legislativo.

Onde prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interesse tra legale rappresentante e Società, anche allorquando il primo sia solo formalmente indagato per uno dei reati presupposto da cui potrebbe discendere la responsabilità amministrativa della Società, è previsto che alla nomina del difensore della Società provveda l'Organismo di Vigilanza.

Le stesse previsioni si applicano in ogni altro caso in cui vi sia anche solo l'ipotesi di un possibile conflitto di interessi tra le posizioni giuridiche sostanziali facenti capo al legale rappresentante nell'ambito di un processo o procedimento instaurato e/o instaurando, e le correlate posizioni della Società.



### 7.3. La suddivisione dei poteri per funzioni

Nessun soggetto deve poter gestire in autonomia un intero processo (c.d. principio di “segregazione delle attività”).

In ottemperanza a tale principio ed al sistema delle deleghe e delle procure sopra descritto, la Società dovrà ripartire i poteri di rappresentanza e di azione in modo che il sistema organizzativo garantisca che vi sia sempre una netta separazione tra il soggetto che autorizza ad effettuare un’operazione, quello che la contabilizza, quello che la esegue operativamente e quello che la controlla.

A nessun operatore saranno attribuiti poteri illimitati, i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione e i poteri autorizzativi e di firma saranno coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.



## **PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati contro la Pubblica Amministrazione presi in considerazione dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-*ter* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2 della legge 898/1986);
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, abuso di ufficio (art. 323 c.p.).

I reati qui considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per "Pubblica Amministrazione" si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.



Il “pubblico ufficiale” è colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell’Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L’“incaricato di un pubblico servizio” è invece colui il quale a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

A norma dell’art. 358 c.p. *“per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all’ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell’ASL, dell’INAIL, dell’INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipalità; i dipendenti di Uffici Postali ed Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale.

#### ***Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)***

Il reato, da ultimo modificato dal D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022, si configura qualora chiunque, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dalla Unione Europea, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li utilizza per gli scopi cui erano originariamente destinate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

#### ***Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)***

Il reato, da ultimo modificato dal d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 e dal D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022, si configura allorché, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengono, pur senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.



A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere quel finanziamento.

***Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)***

Il reato, introdotto tra i reati presupposto dal D.L. 10.8.2023, n. 105, convertito con modificazioni in L. 9.10.2023, n. 137, si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, mediante l'uso di mezzi intimidatori, violenti o fraudolenti, ovvero mediante doni e/o promesse:

- l'impedisca lo svolgimento di una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private;
- disturbi il regolare svolgimento di una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private;
- allontani o distolga dal partecipare alcuno degli offerenti.

***Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)***

Il reato, introdotto tra i reati presupposto dal D.L. 10.8.2023, n. 105, convertito con modificazioni in L. 9.10.2023, n. 137, si configura allorché chiunque, mediante l'uso di mezzi intimidatori, violenti o fraudolenti ovvero mediante doni e/o promesse, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando (o di altro atto equipollente) al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, mediante doni e/o promesse, si accordi con la Pubblica Amministrazione al fine di far redigere bandi di gara che contengano requisiti stringenti, tali da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti (per favorire così la candidatura della Società stessa).

***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)***

Il reato, introdotto tra i reati presupposto dal d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, si configura allorché chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di pubbliche forniture conclusi con lo Stato, con altri enti pubblici o con imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società consegna ad enti pubblici prodotti o servizi difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo rispetto a quanto previsto contrattualmente.

***Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1)***

Il reato, da ultimo modificato con il d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, si configura allorché, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.



Per “artificio” o “raggiro” si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. L’atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia. Il ‘profitto’ si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; il profitto può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l’aggiudicazione di gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti inerenti alle caratteristiche dei prodotti commercializzati da una società ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione ad una gara e/o l’aggiudicazione della gara stessa.

#### ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo con il D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022, si configura allorché il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. riguardi contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati da parte dello Stato. Si rinvia pertanto alla descrizione del reato di cui all’art. 640 c.p. esposta nel precedente paragrafo.

#### ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo dal d.lgs. 184 dell’8 novembre 2021, si configura allorché chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare o alterare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

#### ***Frode in agricoltura (art. 2 legge 898/1986)***

Il reato, introdotto tra i reati presupposto dal D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, si configura allorché chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni o contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europea agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

#### ***Peculato (art. 314 c.p.)***

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il pubblico ufficiale



realizzi la sottrazione di beni con destinazione pubblica per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente.

***Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo dal d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

***Concussione (art. 317 c.p.)***

Il reato si configura nel momento in cui un pubblico ufficiale, abusando della relativa posizione, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un pubblico ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

***Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)***

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevano indebitamente per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei loro poteri.

***Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

***Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319-bis c.p.)***

La circostanza aggravante si configura allorché il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione nella quale il pubblico ufficiale appartiene.

***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (nella nozione di pubblico ufficiale sono inclusi, per esempio, magistrati, cancellieri, testimoni, consulenti tecnici e altri ausiliari del giudice).



***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

Il reato, da ultimo modificato con d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

La norma estende l'applicabilità degli artt. 319 e 319 c.p. di cui sopra agli incaricati di pubblico servizio.

***Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)***

La norma prevede che le pene previste dagli artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p. di cui sopra si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Il reato si configura allorché chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

La norma (modificata da ultimo dal d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020) prevede che le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 317, 318, 319, 320 e 322 si applicano anche laddove la medesima condotta venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi dell'Unione Europea o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.

***Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo dalla legge n. 3/2019, si configura allorché chiunque fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra



utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La medesima pena prevista dalla norma in questione si applica altresì a chi a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

### ***Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)***

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto.

Il reato in questione rientra tra quelli inclusi nel d.lgs. 231/2001 unicamente laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

## **2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale:

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto, licitazione privata, trattative in relazione a atti paritetici...etc.);
- negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti, convenzioni o accordi di concessione con soggetti pubblici, o comunque atti ampliativi della sfera giuridica del privato, ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti, convenzioni o accordi di concessione o comunque ampliativi della sfera giuridica del privato stipulati con soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni connesse con la produzione di rifiuti (solidi, liquidi o gassosi);
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione di trattamenti previdenziali / assicurativi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;
- verifiche sulla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e delle imposte;
- gestione delle attività per l'ottenimento di sgravi contributivi;



- gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro;
- gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / *ad hoc* necessari allo svolgimento di attività collegate o comunque strumentali alle attività aziendali istituzionali o tipicamente svolte;
- gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere ed esecuzione dei relativi versamenti;
- rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale;
- gestione degli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie;
- gestione delle attività doganali e in particolare:
  - o predisposizione e trasmissione della documentazione prevista dalla legge;
  - o pagamento degli oneri doganali e consegna alle autorità doganali dei documenti relativi a importazione di merci extra UE;
  - o contatti con gli incaricati della dogana nel corso di ispezioni o incontri;
- gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza informatica;
- gestione dei rapporti con gli agenti e intermediari;
- gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi.

In merito ai rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, si evidenzia che la Società partecipa raramente a gare pubbliche e, pertanto, si ritiene che i reati correlati a tali attività siano difficilmente configurabili.

**Funzioni aziendali coinvolte:**

- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
- IT
- Risorse Umane
- Vendite
- Magazzino e Spedizioni
- Segreteria Generale

**3. Presidi e controlli esistenti**

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato specifiche procedure, misure e controlli.



Con particolare riferimento alla gestione di tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche funzionali al rilascio di certificazioni, autorizzazioni, licenze o permessi, alla gestione degli adempimenti amministrativi e tributari, nonché alla gestione di attività ispettive, la Società ha adottato le seguenti procedure, nonché relative misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;
- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante;
- adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con la Pubblica Amministrazione, nonché adeguata archiviazione della documentazione inerente i suddetti incontri e/o contatti;
- definizione dei soggetti aziendali deputati alla predisposizione dei documenti da trasmettere alla Pubblica Amministrazione;
- previsione e pianificazione di specifiche attività di formazione per le esigenze delle diverse funzioni aziendali;
- adozione della direttiva anticorruzione della Capogruppo, relativa agli intermediari, distributori e rivenditori; in particolare, tale direttiva prevede, fra l'altro: (i) l'obbligo di effettuare un *business partner check* dei rivenditori e distributori (che include una verifica circa i tentativi di corruzione, procedimenti penali, condanne etc.); (ii) il divieto di rivolgersi ad intermediario sul cui riguardo vi siano sospetti che si possano comportare in maniera corrotta; (iii) l'obbligo di stipulare un contratto scritto con gli intermediari; (iv) il divieto di pagamenti in contanti agli intermediari; (v) la necessaria autorizzazione della direzione del gruppo per la stipula di contratti con provvigioni oltre il 10% del volume d'ordine; (vii) per gli intermediari che offrono le loro prestazioni in Paesi che nel *corruption perceptions index* (CPI) sono elencati dopo l'Italia, l'obbligo di compilazione per l'intermediario di una checklist e di un'autodichiarazione con ulteriori obblighi di *disclosure*;
- gestione della riservatezza delle informazioni societarie, anche mediante la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di specifici impegni contrattuali;



- adozione di procedure specifiche diretta alla verifica della conformità dei materiali utilizzati nel ciclo di produzione e dei prodotti finali rispetto ai requisiti contrattuali e/o di progetto e agli obblighi di legge;
- previsione di un sistema di controlli per l'autorizzazione e l'esecuzione dei pagamenti, per i quali è necessaria la doppia sottoscrizione da parte dei procuratori;
- gestione delle richieste di certificazioni, licenze e permessi secondo gli obblighi previsti dalla legge.

Con particolare riferimento alla gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza informatica, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- previsione di un apposito sistema volto a garantire la riservatezza e l'integrità delle disponibilità informatiche attraverso specifiche utenze e password, disattivazione delle stesse, procedure di back-up dati personali e sensibili, antivirus e firewall; in particolare, i Dipendenti della Società sono tenuti a sottoscrivere specifici impegni contrattuali al momento in cui vengono loro consegnate le password per i sistemi informatici e altri apparecchi elettronici;
- adozione di un Disciplinare tecnico per l'utilizzo di strumenti informatici, che disciplina le modalità di gestione da parte di tutto il personale della Società degli strumenti informatici, dei dati e delle informazioni;
- adozione di una procedura specifica che disciplina il back-up dei dati informatici;
- adozione di una procedura specifica che disciplina la gestione dei rischi e delle emergenze IT;
- adozione di una procedura specifica che disciplina l'utilizzo dei sistemi informatici da parte del personale in ingresso e in uscita;
- adozione della policy di gruppo relativa alla gestione delle password.

Con particolare riferimento alla selezione e gestione del personale, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di specifiche procedure per la gestione delle trasferte, dei rimborsi spese e delle note spese; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica per la gestione delle note spese, che prevede il tracciamento e l'archiviazione informatica delle stesse tramite apposito *software*; i pagamenti relativi alle note spese richiedono l'approvazione espressa del responsabile di funzione;
- adozione di procedure specifiche per la selezione e assunzione del personale, la quale avviene con il supporto di Consulenti esterni, in virtù di apposito contratto di servizi che ne disciplina condizioni e modalità; all'atto dell'assunzione i dati e la documentazione dei nuovi Collaboratori vengono archiviati ed eventuali variazioni vengono registrate e monitorate;
- chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di rilevazione del bisogno, di individuazione dei candidati, di gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione; nel dettaglio, è previsto, in fase selettiva, il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali, del Legale Rappresentante e della funzione risorse umane di riferimento.

Con particolare riferimento alla gestione delle attività doganali, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:



- svolgimento delle attività relative alla gestione delle pratiche doganali in adempimento delle normative vigenti e con la dovuta accuratezza e completezza, mediante supporto di un Consulente esterno, in virtù di apposito contratto di servizi che ne disciplini condizioni e modalità.

Con particolare riferimento alla gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di una procedura specifica della Capogruppo relativa all'accettazione e alla distribuzione di regali, omaggi, inviti e altri vantaggi.

#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la verificabilità *ex post* di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso divieto a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale;



- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale, la Società adotta specifiche procedure, in forza delle quali:

- sia sempre individuato un responsabile relativo al procedimento;
- siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- tutta la comunicazione in entrata ed uscita da e verso la Pubblica Amministrazione avvenga in forma scritta;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione aziendale competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, al revisore dei conti ed all'Organismo di Vigilanza;
- sia garantito il controllo dei flussi finanziari aziendali;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a Consulenti, Collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- fermo il rispetto del D.lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio, nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al di fuori dei pagamenti di modico valore ed ove – per ragioni concrete – non sia possibile provvedere tramite canali bancari o attraverso titoli non trasferibili;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, con soggetti terzi incaricati di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e del Codice di Condotta della Società e delle procedure aziendali, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;



- la stipula da parte delle Società di contratti/convenzioni con Pubbliche Amministrazioni deve essere condotta in conformità con la normativa vigente, nonché con i principi, i criteri e le disposizioni dettate dalle disposizioni organizzative e dalle procedure aziendali;
- il personale non deve dar seguito a qualunque tentativo di estorsione o concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione. Ogni notizia al riguardo, se non riportata a mezzo di denuncia all'Autorità, deve essere riportata alle strutture aziendali competenti, per i provvedimenti e le azioni di rispettiva competenza;
- gli adempimenti nei confronti delle altre Pubbliche Amministrazioni e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Codice di Condotta, e devono altresì essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando situazioni di conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere elaborati in modo puntuale, chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio (giudiziarie, tributarie, amministrative etc.), i contatti devono avvenire, ove possibile, in presenza di almeno due soggetti appartenenti all'organizzazione della Società;
- del procedimento relativo a ciascuna visita ispettiva siano redatti appositi verbali;
- le informazioni raccolte dai Destinatari nel corso dei propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, debbano sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi;
- nell'ambito del processo di assunzione, sia fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è comunque fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro o accordare indebiti vantaggi di qualsiasi natura (ivi compresi regali, omaggi e inviti), anche a favore di terzi collegati, a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- influenzare le decisioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto di:  
a) esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati; b) sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri; c) omettere informazioni dovute.



## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs.231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



## **PARTE SPECIALE B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei delitti informatici e dei reati inerenti al trattamento illecito di dati presi in considerazione dall'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/01:

- falsità nei documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies*);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica (640-*ter* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, comma 11, D.L. n. 105/2019).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale.

### ***Falsità nei documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)***

Il reato si configura allorché vengano poste in essere condotte di falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.

La norma sopra citata estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico (artt. 476, 477, 478, 479 e 480 c.p.) alle falsità riguardanti un documento informatico.

I reati in questione possono configurarsi, per esempio, laddove il dipendente contribuisca fattualmente o moralmente con atti e/o omissioni all'alterazione dei documenti informatici rilevanti ai fini dei precedenti articoli.

### ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)***

Il reato si configura allorché chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.



***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo dalla legge n. 238 del 23 dicembre 2021, si configura allorché chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies)***

Il reato, modificato da ultimo dalla legge n. 238 del 23 dicembre 2021, si configura allorché chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo dalla legge n. 238 del 23 dicembre 2021, si configura nel caso in cui chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo dalla legge n. 238 del 23 dicembre 2021, si configura nel caso in cui chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati e programmi informatici.



***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)***

Il reato punisce le medesime condotte di cui all'art. 365-quater c.p., nell'ipotesi in cui il fatto sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

***Frode informatica (640-ter c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo dal d.lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021, si configura nell'ipotesi in cui chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

Il reato si configura nell'ipotesi in cui il soggetto che presta servizi di certificazione della firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

***Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, comma 11, D.L. n. 105/2019)***

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti previsti nell'art. 1 del D.L. n. 105/2019 in materia di sicurezza nazionale cibernetica, fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati (art. 1 comma 2 lett. b), o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di valutazione e certificazione nazionale o CVCN (art. 1 comma 6 lett. a), o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza (comma 6 lett. c), ovvero ometta di comunicare entro i termini prescritti i



predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

## 2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale:

- a) gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica e, in particolare:
  - o tutte le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a Internet;
  - o gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
  - o gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
  - o utilizzo di software e banche dati;
  - o gestione dei contenuti del sito Internet;
- b) trattamento dei dati personali.

### Funzioni aziendali coinvolte:

- Referente Privacy
- IT
- Risorse Umane

## 3. Presidi e controlli esistenti

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato specifiche procedure, misure e controlli.

Con particolare riferimento alla gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore;
- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società nei rapporti con i terzi e la Pubblica Amministrazione;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;



- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante;
- gestione della riservatezza delle informazioni societarie, anche mediante la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di specifici impegni contrattuali;
- previsione e pianificazione di specifiche attività di formazione per le esigenze delle diverse funzioni aziendali;
- previsione di un apposito sistema volto a garantire la riservatezza e l'integrità delle disponibilità informatiche attraverso specifiche utenze e password, disattivazione delle stesse, procedure di back-up dati personali e sensibili, antivirus e firewall; in particolare, i Dipendenti della Società sono tenuti a sottoscrivere specifici impegni contrattuali al momento in cui vengono loro consegnate le password per i sistemi informatici e altri apparecchi elettronici;
- adozione di un Disciplinare tecnico per l'utilizzo di strumenti informatici, che disciplina le modalità di gestione da parte di tutto il personale della Società degli strumenti informatici, dei dati e delle informazioni;
- adozione di una procedura specifica che disciplina il back-up dei dati informatici;
- adozione di una procedura specifica che disciplina la gestione dei rischi e delle emergenze IT;
- adozione di una procedura specifica che disciplina l'utilizzo dei sistemi informatici da parte del personale in ingresso e in uscita;
- adozione della policy di gruppo relativa alla gestione delle password.

Con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di una procedura specifica per la gestione delle richieste di informazioni e delle istanze avanzate dagli interessati i cui dati personali sono oggetto di trattamento;
- raccolta dei consensi scritti al trattamento dei dati personali dei Dipendenti e dei soggetti esterni, mediante la sottoscrizione e archiviazione delle relative informative privacy predisposte sulla base del modello adottato dalla Società;
- adozione di linee guida dirette ad uniformare ed implementare il processo di *privacy by design* e *privacy by default* che la Società deve adottare al fine di operare in conformità con quanto previsto dalla normativa europea e italiana in tema di protezione dei dati personali;
- predisposizione di linee guida e misure dirette a prevenire e a gestire eventuali *data breach*, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea e italiana in materia di privacy;
- predisposizione di misure di sicurezza e adozione di linee guida dirette a gestire i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali di cui la Società è titolare, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea e italiana in materia di privacy;
- adozione delle policy di gruppo inerenti al trattamento dei dati personali, alle modalità di gestione delle eventuali violazioni di dati personali, alle informative da sottoporre ai Dipendenti e soggetti terzi per ottenere il consenso al trattamento dei dati e per la gestione delle richieste da parte degli interessati.



#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- utilizzare i sistemi informatici e gli strumenti aziendali e accedere agli stessi in conformità alle apposite procedure definite dalla Società, coerentemente alle finalità connesse agli impieghi da essi svolti;
- conformarsi alle procedure e ai livelli autorizzativi associati dalla Società alle attività critiche dei processi operativi esposti al rischio di commissione dei reati di criminalità informatica, anche nei rapporti con altri enti, pubblici e privati;
- rispettare, nell'uso dei sistemi e degli strumenti informativi, la normativa sulla protezione dei dati personali e le linee guida formulate in proposito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- svolgere, nelle persone dei lavoratori a ciò assegnati, attività di monitoraggio, manutenzione e protezione dei sistemi aziendali;
- includere negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro clausole di non divulgazione delle informazioni;
- consentire l'accesso ai locali server soltanto al personale autorizzato, mediante apposito sistema di riconoscimento;
- predisporre un accesso logico ai sistemi informativi che sia soltanto nominativo e protetto da password con caratteristiche di lunghezza minima, complessità, storicità e scadenza;
- limitare l'attivazione delle nuove utenze alla sola funzione IT;
- eliminare prontamente le credenziali di accesso ai sistemi per il personale dimesso, sulla base delle comunicazioni inviate dalle funzioni competenti;
- svolgere *phishing* test sulle caselle di posta dei Dipendenti;
- attivare ed applicare processi di monitoraggio sugli accessi effettuati da e verso l'esterno così come sul traffico anomalo;
- attivare specifiche restrizioni sulla navigazione su siti internet considerati pericolosi o che non rispondono a standard definite dalle policy adottate dalla Società;
- predisporre un accesso alla rete guest aziendale che sia soltanto temporaneo e previa registrazione dell'utente;
- limitare l'installazione di nuovi software ai soli soggetti autorizzati;
- utilizzare unicamente software di cui si possiedono le relative licenze;



- nominare formalmente il titolare del trattamento dei dati personali e gli incaricati che eseguono materialmente il trattamento;
- designare, se necessario, i responsabili esterni del trattamento dei dati personali;
- predisporre adeguate misure di sicurezza da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati personali e per garantire la protezione delle aree e dei locali rilevanti;
- qualora necessario, raccogliere il consenso scritto dei Dipendenti e dei soggetti esterni in materia di trattamento dei dati personali;
- predisposizione di specifiche verifiche periodiche formalizzate da parte del titolare del trattamento dei dati personali sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge, delle proprie istruzioni, e delle procedure in materia;
- predisporre la documentazione da presentare all'Autorità Garante della Privacy;
- definire un programma di informazione/formazione per tutti i Dipendenti relativo alla sicurezza informatica e al trattamento dei dati personali.

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
- alterare, danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi; utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- installare o utilizzare sul computer o server aziendale programmi diversi da quelli autorizzati;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o virus con la finalità di danneggiare enti pubblici o privati;
- intercettare comunicazione di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali o installare dispositivi volti ad intercettarle;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che siano stati acquisiti con il loro espresso consenso e per motivi strettamente lavorativi;
- trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software.



## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs.231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



## **PARTE SPECIALE C – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei delitti di criminalità organizzata presi in considerazione dall'art 24-ter del D.lgs. 231/01:

- associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/90).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale.

### ***Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, infatti, integra la fattispecie di reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla Società o insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A. etc.), si associno allo scopo di commettere più delitti.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio, agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.

### ***Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.)***

Il reato si configura allorché chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

### ***Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)***



Il reato si configura nel caso in cui chiunque ottenga la promessa di voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro, mediante modalità di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-ter c.p.

***Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)***

Il reato si configura allorché taluno sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/90)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

## **2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale:

- acquisto di beni e servizi e in particolare:
  - o raccolta e controllo delle richieste di acquisto;
  - o richieste di offerte, valutazione delle offerte e negoziazione;
  - o emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
  - o gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni;
- selezione e gestione del personale e in particolare:
  - o definizione del piano di assunzioni/rilevazione del bisogno;
  - o definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire;
  - o raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute;
  - o analisi delle candidature e verifica della loro idoneità rispetto ai profili definiti;
  - o selezione del personale, formalizzazione dell'esito del processo e formulazione dell'offerta economica;
  - o verifica dei documenti e instaurazione del rapporto;
  - o rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia;
- gestione dei rapporti con agenti, distributori, appaltatori, subappaltatori, fornitori di beni e servizi, terzisti e altri *partner* commerciali;
- gestione dei flussi finanziari, della fiscalità e dei pagamenti e in particolare:
  - o gestione di conti correnti;
  - o gestione dei flussi finanziari;
  - o verifiche sui pagamenti;
  - o gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;
  - o riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa;



- gestione della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, anche tramite *outsourcer*;
- gestione delle problematiche ambientali in genere;
- gestione e rendicontazione relativa a finanziamenti pubblici;
- gestione delle attività doganali e in particolare:
  - o predisposizione e trasmissione della documentazione prevista dalla legge;
  - o pagamento degli oneri doganali e consegna alle autorità doganali dei documenti relativi a importazione/esportazione di merci extra UE;
  - o contatto con gli incaricati della dogana nel corso di ispezioni o incontri.

Fermo restando quanto sopra, si ritiene potenzialmente riferibile a qualsiasi attività a rischio reato individuata a seguito del *risk assessment* il delitto di “associazione per delinquere”, essendo configurabile mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti, e trattandosi di un reato di natura trasversale. Si rinvia, pertanto, alle altre Parti Speciali per il dettaglio delle attività a rischio e dei connessi reati presupposto.

#### **Funzioni aziendali coinvolte**

- Risorse Umane
- Ambiente
- Magazzino e Spedizioni
- Direzione Commerciale
- Acquisti
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

### **3. Presidi e controlli esistenti**

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore;
- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società nei rapporti con i terzi e la Pubblica Amministrazione;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;



- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- previsione e pianificazione di specifiche attività di formazione per le esigenze delle diverse funzioni aziendali;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica inerente alla gestione, divulgazione e conservazione, della documentazione tecnica, informativa, del sistema qualità e ambientale;
- adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con i partner commerciali, nonché adeguata archiviazione della documentazione inerente i suddetti incontri e/o contatti;
- adozione della direttiva anticorruzione della Capogruppo, relativa agli intermediari, distributori e rivenditori; in particolare, tale direttiva prevede, fra l'altro: (i) l'obbligo di effettuare un *business partner check* dei rivenditori e distributori (che include una verifica circa i tentativi di corruzione, procedimenti penali, condanne etc.); (ii) il divieto di rivolgersi ad intermediario sul cui riguardo vi siano sospetti che si possano comportare in maniera corrotta; (iii) l'obbligo di stipulare un contratto scritto con gli intermediari; (iv) il divieto di pagamenti in contanti agli intermediari; (v) la necessaria autorizzazione della direzione del gruppo per la stipula di contratti con provvigioni oltre il 10% del volume d'ordine; (vii) per gli intermediari che offrono le loro prestazioni in Paesi che nel *corruption perceptions index* (CPI) sono elencati dopo l'Italia, l'obbligo di compilazione per l'intermediario di una checklist e di un'autodichiarazione con ulteriori obblighi di *disclosure*;
- adozione di una procedura specifica per la valutazione dei nuovi fornitori, la quale include, per esempio, verifiche ispettive presso la sede, la valutazione delle certificazioni ambientali, di qualità, di sicurezza e energetiche; tali verifiche vengono effettuate periodicamente da separate funzioni aziendali; la lista dei fornitori qualificati viene inoltre aggiornata e monitorata periodicamente;
- svolgimento di controlli mensili sulle anagrafiche dei fornitori e sulle relative variazioni; in particolare, le variazioni vengono verificate dal responsabile amministrativo e in caso di incongruenze i relativi pagamenti vengono interrotti;
- svolgimento di una idonea, efficace e sistematica attività di controllo volta a verificare la regolarità formale e giuridico-fiscale delle fatture/note di credito dei fornitori;
- previsione di una protocollazione o di un analogo metodo di tracciatura delle fatture al momento del ricevimento;
- svolgimento di un controllo tra le fatture pervenute ed i contratti;
- svolgimento di apposite verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali, sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi;
- svolgimento delle attività relative alla gestione delle pratiche doganali in adempimento delle normative vigenti e con la dovuta accuratezza e completezza, mediante il supporto di un Consulente esterno, in virtù di apposito contratto di servizi che ne disciplina condizioni e modalità;



- adozione di procedure specifiche inerenti ai controlli sull'ingresso delle merci e dei materiali, che vengono sottoposti a verifiche visive, quantitative e qualitative; l'ingresso delle merci viene inoltre consentito unicamente laddove vi sia coincidenza tra i dati del DDT e i materiali e prodotti consegnati;
- svolgimento di controlli di coerenza tra le merci in ingresso e le fatture emesse e pagate;
- previsione di un sistema di controlli per l'autorizzazione e l'esecuzione dei pagamenti da parte della Società, per i quali è necessaria la doppia sottoscrizione da parte di un numero ristretto di procuratori; inoltre, i pagamenti vengono preceduti da un confronto fra i dati bancari inseriti nelle anagrafiche dei clienti / fornitori e quelli che vengono comunicati in sede di pagamento; in caso di non coerenza fra tali dati, i pagamenti vengono interrotti;
- utilizzo minimo del denaro contante, limitato alla piccola cassa;
- gestione della tesoreria e dei flussi finanziari per mezzo di un sistema di cash pooling;
- adozione di procedure specifiche per la selezione e assunzione del personale, la quale avviene con il supporto di Consulenti esterni, in virtù di apposito contratto di servizi che ne disciplina condizioni e modalità; l'assunzione del personale avviene in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare; all'atto dell'assunzione i dati e la documentazione dei nuovi Collaboratori vengono archiviati ed eventuali variazioni vengono registrate e monitorate;
- chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di rilevazione del bisogno, di individuazione dei candidati, di gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione; nel dettaglio, è previsto, in fase selettiva, il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali, del Legale Rappresentante e della funzione risorse umane di riferimento;
- utilizzo di un sistema di accesso alla contabilità generale/bilancio ristretto ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità, ad esempio tra chi registra incassi e chi registra i pagamenti, chi chiude le partite, chi è preposto all'analisi/riconciliazione dei conti, etc.; le operazioni sui dati contabili sono protette da autorizzazioni informatiche; ogni soggetto responsabile ha un profilo dedicato a cui può accedere unicamente tramite password;
- chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi effettua le registrazioni in contabilità, chi li elabora e chi ne effettua il controllo;
- adozione di un sistema di monitoraggio che consente di individuare telematicamente i soggetti che hanno registrato ed elaborato i dati contabili;
- previsione di controlli a campione da parte della funzione IT sulle modifiche apportate ai dati contabili;
- svolgimento di verifiche circa la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e imposte;
- svolgimento di una idonea, efficace e sistematica attività di controllo volta a verificare la regolarità formale e giuridico-fiscale delle fatture/note di credito dei fornitori;
- svolgimento di un controllo tra le fatture pervenute ed i contratti;
- svolgimento delle attività amministrative di contabilità e bilancio in conformità con le normative vigenti, mediante il supporto di un Consulente esterno, in virtù di apposito contratto di servizio che ne disciplina condizioni e modalità;



- archiviazione e conservazione di registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti in maniera idonea e per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge, nonché ne sono assicurate le vidimazioni eventualmente necessarie;
- adozione di procedure specifiche volte a regolamentare le attività di redazione del bilancio d'esercizio e per la gestione degli adempimenti in materia societaria;
- redazione e circolazione di report mensili da parte della funzione contabilità;
- tempestiva messa a disposizione della bozza di bilancio e dei documenti contabili al Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci e al revisore dei conti, prima della riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rapporti infragruppo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore;
- adozione di procedure specifiche che disciplinano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché il contenimento di sversamenti accidentali e liquidi.

#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato di cui si è detto sopra. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- astenersi dal porre in essere azioni dilatorie od ostruzionistiche (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, ritardi nella messa a disposizione dei documenti) al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dai soggetti a ciò preposti;
- fornire la massima collaborazione nello svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli organi sociali, o, più in generale, da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione alle ipotesi del reato associativo considerato;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in generale e, in particolare, in



- materia di selezione dei fornitori, di tenuta della contabilità aziendale e di redazione del bilancio di esercizio;
- qualunque sia la procedura applicata ai fini delle acquisizioni di beni e servizi o esecuzione di lavori, basare la scelta dei fornitori sempre su criteri di massima oggettività e trasparenza;
  - provvedere alla scelta degli agenti, rivenditori, distributori e intermediari sulla base di criteri di massima oggettività e trasparenza, monitorando periodicamente il loro operato;
  - non sottostare a richieste di qualsiasi tipo, e da chiunque provenienti, che siano contrarie alla legge, impegnandosi a darne tempestiva informazione al proprio superiore gerarchico (o al soggetto al medesimo sovraordinato qualora la richiesta provenga dal superiore gerarchico) e all'Organismo di Vigilanza;
  - informare immediatamente le Autorità di Polizia qualora si verificano attentati ai beni aziendali o siano rivolte minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione del fatto denunciato;
  - operare con soggetti terzi solo dopo aver accuratamente verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, in ottemperanza alle norme di legge vigenti;
  - rispettare le regole del Codice Etico e del Codice di Condotta adottati dalla Società e le procedure o modalità operative aziendali.
  - provvedere alla gestione e smaltimento dei rifiuti secondo le norme di legge e le prescrizioni del presente Modello;
  - affidare le attività di ritiro e smaltimento dei rifiuti a soggetti di specchiata reputazione, controllandone costantemente l'attività;
  - verificare che le imprese alle quali è affidato lo smaltimento dei rifiuti siano in possesso delle regolari autorizzazioni, di cui la Società conserverà copia;
  - provvedere alla gestione delle attività doganali secondo le norme di legge e le prescrizioni del presente Modello.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs.231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.



La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



**PARTE SPECIALE D – FALSITÀ IN MONETE, IN  
CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI  
BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI  
RICONOSCIMENTO**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati presi in considerazione dall'art 25-*bis* del D.lgs. 231/01:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.).

## 2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Sulla base dell'analisi dell'attività della Società e dei suoi processi, non sono stati rinvenuti rischi specifici con riferimento alla presente Parte Speciale.



**PARTE SPECIALE E – DELITTI CONTRO  
L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO NONCHÉ IN  
MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei delitti contro l'industria e il commercio presi in considerazione dagli artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/01:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-*bis*. c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-*quater*. c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale.

### ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)***

Il reato si configura allorché chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe dirsi configurato qualora un dipendente riferibile alla Società adotti politiche di marketing menzognere e artatamente ingannatorie, in relazione ai prodotti della Società.

### ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-*bis*. c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

A titolo di esempio, un soggetto riferibile alla Società potrebbe minacciare di ritorsioni un'azienda operante nello stesso settore, con il precipuo fine di evitare che faccia concorrenza ad un prodotto di nuova produzione.

### ***Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.



### ***Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, attenendo la differenza indistintamente a:

- la provenienza o origine, intese come il luogo di produzione o fabbricazione;
- la qualità, quando la cosa pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità;
- la quantità, quando la diversità riguarda il peso, la misura o il numero;
- l'"essenza", quando sia stata consegnata una cosa per un'altra.

Dal punto di vista soggettivo è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

Il reato si configura, ad esempio, mediante la commercializzazione di un prodotto con differenze qualitative e quantitative rispetto a quelle che lo stesso prodotto deve avere in relazione alle sostanze che lo compongono e che dichiara sulla relativa etichetta.

### ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)***

Il reato si configura nell'ipotesi in cui chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

### ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)***

Il reato si configura nell'ipotesi in cui chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

### ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.



***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.)***

Il reato si configura nell'ipotesi in cui chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o, al fine di trarne profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)***

Il reato si configura mediante la contraffazione, l'alterazione o anche il mero uso sia di marchi o di segni distintivi, di prodotti industriali, sia di brevetti, disegni o modelli industriali.

Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale dell'ente venga riprodotto abusivamente un marchio altrui (si pensi a brochure, presentazioni etc.).

***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)***

Il reato si configura allorché chiunque introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra.

A titolo esemplificativo il reato potrebbe essere integrato qualora un soggetto riferibile alla Società metta in circolazione materiale che riporti segni distintivi alterati/contraffatti.

## **2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale:

- gestione delle attività commerciali;
- gestione dei prodotti e della qualità.

La Società, in considerazione dell'attività svolta, ha ritenuto che un reato in astratto configurabile possa essere quello della frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Tuttavia, tenuto conto delle procedure adottate dalla Società di cui al successivo paragrafo, nonché del contenuto del Codice Etico e del Codice di Condotta in vigore che già ribadiscono l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre ulteriori procedure *ad hoc* per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i concorrenti e con i terzi in generale.



### Funzioni Aziendali Coinvolte

- Direzione Commerciale
- Vendite
- Acquisti
- Produzione
- Qualità-Sicurezza
- Magazzino e Spedizioni

### 3. Presidi e controlli esistenti

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, e con riferimento alle attività sensibili relative alla gestione delle attività commerciali e alla gestione dei prodotti e delle relative qualità, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;
- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società nei rapporti con i terzi;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica inerente alla gestione, divulgazione e conservazione, della documentazione tecnica, informativa, del sistema qualità e ambientale;
- adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con i partner commerciali, nonché adeguata archiviazione della documentazione inerente i suddetti incontri e/o contatti;
- previsione e pianificazione di specifiche attività di formazione per le esigenze delle diverse funzioni aziendali;
- adozione di una procedura specifica per la valutazione dei nuovi fornitori, la quale include, per esempio, verifiche ispettive presso la sede, la valutazione delle



- certificazioni ambientali, di qualità, di sicurezza e energetiche; tali verifiche vengono effettuate periodicamente da separate funzioni aziendali; la lista dei fornitori qualificati viene inoltre aggiornata e monitorata periodicamente;
- svolgimento di controlli mensili sulle anagrafiche dei fornitori e sulle relative variazioni; in particolare, le variazioni vengono verificate dal responsabile amministrativo e in caso di incongruenze i relativi pagamenti vengono interrotti;
  - adozione di procedure specifiche volte a disciplinare il processo di *quality assurance* dei prodotti e servizi acquistati e previsione di specifiche clausole con i fornitori riguardanti gli standard qualitativi; tali procedure includono, per esempio, l'obbligo di una reportistica periodica riguardante l'esito delle attività;
  - esecuzione di controlli sui materiali critici da parte dei collaudatori preposti alla qualità dei prodotti, secondo il sistema UNI ISO 9001;
  - adozione di una procedura diretta a regolare la non conformità delle merci in ingresso e la risoluzione delle problematiche emerse; la stessa disciplina, fra l'altro, l'accettazione dei materiali in arrivo, le verifiche sulle merci e i materiali e lo stoccaggio degli stessi;
  - adozione di una procedura specifica relativa alla movimentazione, immagazzinamento, imballaggio e spedizione dei prodotti finiti della Società, al fine di assicurare la qualità del prodotto fino alla destinazione;
  - adozione di procedure specifiche dirette alla verifica della conformità dei materiali utilizzati nel ciclo di produzione e dei prodotti finali rispetto ai requisiti contrattuali e/o di progetto e agli obblighi di legge; tali procedure prevedono, fra l'altro: (i) visite ispettive; (ii) audit di enti di certificazione; (iii) obblighi di segnalazione e reportistica; (iv) l'esecuzione di prove e collaudi; (v) la registrazione di eventuali non conformità;
  - adozione di una procedura specifica diretta a definire e regolare le responsabilità e le modalità operative per la definizione, esecuzione, registrazione e analisi delle prove, analisi e collaudi sui semilavorati e prodotti finiti;
  - adozione di una procedura specifica diretta a definire le responsabilità e le modalità operative nella gestione dei dispositivi di misurazione e controllo per assicurarne la scelta coerente alle grandezze da misurare ed assicurare nel tempo il grado di accuratezza delle rilevazioni;
  - costante aggiornamento e revisione degli obiettivi per il miglioramento della qualità dei prodotti e servizi della Società, mediante l'adozione di una specifica procedura;
  - svolgimento di indagini di soddisfazione dei clienti, agenti, distributori, fornitori e centri assistenza;
  - adozione di una procedura specifica relativa al monitoraggio e revisione del Sistema Qualità e Ambiente della Società; tale procedura prevede la redazione di una relazione sull'applicazione del Sistema Qualità e Ambiente; le verifiche ispettive relative all'attuazione del Sistema Qualità e Ambiente sono regolate da una procedura specifica;
  - adozione di una procedura specifica diretta a descrivere le modalità con cui la Società monitora e misura i processi aziendali, al fine di perseguire una politica di qualità e ambiente rivolta al miglioramento continuo dei processi stessi; la stessa prevede, per esempio, che tutte le funzioni coinvolte debbano formalizzare in un diagramma i flussi del proprio processo, gli enti coinvolti nel processo, i dati e documenti in uscita, le interazioni che il processo ha con gli altri enti coinvolti e i documenti in ingresso e uscita dal processo;



- previsione di un Piano di Controllo Qualità che disciplina i controlli, prove e collaudi da effettuare sui prodotti della Società, in tutte le fasi del ciclo produttivo (dalla pre-produzione alla produzione di serie);
- svolgimento di controlli inerenti ai fattori del contesto interni ed esterni rilevanti per il raggiungimento dei risultati attesi dal sistema di gestione per la qualità e l'ambiente;
- adozione di una procedura specifica diretta ad identificare le modalità e le responsabilità per lo sviluppo delle attività di progettazione nelle sue diverse fasi, al fine di garantire la conformità con i requisiti contrattuali e le norme di legge applicabili;
- identificazione delle modalità e responsabilità inerenti alla personalizzazione dei prodotti della Società;
- adozione di una procedura specifica che disciplina l'assistenza tecnica fornita alla clientela; il processo di assistenza viene documentato attraverso specifici moduli e archiviato; i centri assistenza vengono individuati, scelti e monitorati sulla base di una procedura specifica, che verifica, fra l'altro, la qualità del servizio offerto e la conoscenza tecnica dei prodotti;
- adozione di procedure specifiche volte a disciplinare il processo di *quality assurance* dei prodotti venduti; per esempio, per ogni intervento effettuato viene compilato un modulo di richiesta avviamento che documenta il collaudo del prodotto;
- adozione di una procedura specifica inerente alla fornitura di ricambi diretti alla risoluzione di problemi di funzionamento e ricambi;
- adozione di una procedura specifica inerente alla corretta gestione degli ordini dei clienti, diretta a disciplinare tutte le fasi del processo (offerta, ricevimento, produzione, personalizzazione e spedizione dei prodotti);
- adozione di una procedura specifica relativa alla gestione dei resi dei clienti; la stessa comprende, fra l'altro, l'analisi delle motivazioni alla base del reso e la redazione di un rapporto di non conformità che viene successivamente archiviato;
- adozione di una procedura specifica relativa alla produzione e commercializzazione delle canne fumarie; la stessa comprende, per esempio, controlli relativi alla tenuta delle canne fumarie, alla durezza delle guarnizioni e controlli di produzione in conformità con il Regolamento 305/2011/CE;
- adozione di una procedura specifica relativa alla industrializzazione dei prodotti della Società; la stessa disciplina, fra l'altro, la fase di progettazione, realizzazione e acquisto delle attrezzature, la revisione dei layout delle linee, le modifiche ai reparti, la realizzazione degli impianti, la redazione delle istruzioni di assemblaggio e collaudo dei prodotti, la periodica revisione degli stessi;
- adozione di una procedura specifica inerente alla costruzione, modifica, manutenzione e revisione delle attrezzature e degli impianti utilizzati nei processi produttivi della Società nonché delle apparecchiature e degli impianti critici per l'ambiente (per esempio, impianti di aspirazioni, centrali termiche, impianti fotovoltaici etc.);
- svolgimento di apposite verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali, sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi;
- adozione di procedure specifiche inerenti ai controlli sull'ingresso delle merci e dei materiali, che vengono sottoposti a verifiche visive, quantitative e qualitative;



l'ingresso delle merci viene inoltre consentito unicamente laddove vi sia coincidenza tra i dati del DDT e i materiali e prodotti consegnati;

- svolgimento di controlli di coerenza tra le merci in ingresso e le fatture emesse e pagate.

#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- garantire la tracciabilità e la corretta gestione dei prodotti, dei resi e dei prodotti deteriorati;
- tenere sul mercato un comportamento corretto e rispettoso della libera concorrenza in ogni momento della pratica commerciale;
- mettere in commercio unicamente prodotti che non violino diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi;
- segnalare prontamente eventuali non conformità dei prodotti oggetto di commercializzazione;
- astenersi da condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del cliente;
- garantire che le schede tecniche e ogni altra documentazione a supporto dei prodotti commercializzati siano conformi ai requisiti normativi e alle effettive caratteristiche dei prodotti;
- verificare che i prodotti messi in commercio siano conformi ai requisiti normativi e alle effettive caratteristiche dei prodotti e siano dotati delle necessarie autorizzazioni e standard qualitativi richiesti;
- in caso di anomalie riscontrate o segnalate sui prodotti, garantire l'effettuazione di analisi volte ad identificare potenziali problematiche legate alla produzione o al mancato rispetto degli standard qualitativi di prodotto;
- garantire che tutti i prodotti siano conservati secondo specifiche condizioni di stoccaggio che ne assicurino il corretto mantenimento prima della loro commercializzazione;
- garantire che le procedure relative ai reclami e ai resi siano conformi alle procedure aziendali;



- garantire che le richieste di reso siano sottoposte ad adeguate verifiche tecniche e documentali;
- garantire la tracciabilità e archiviazione dei reclami e della relativa documentazione.

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nel compiere attività finalizzate a turbare la libertà dell'industria e del commercio;
- diffondere informazioni non veritiere in ordine alle attività svolte;
- commercializzare prodotti non conformi alle offerte;
- trarre in inganno i compratori in relazione all'origine, provenienza o qualità dei prodotti;
- eseguire fornitore di prodotti con caratteristiche o qualità differenti rispetto a quelle dichiarate;
- commercializzare prodotti in stato di deterioramento;
- commercializzare prodotti in assenza delle autorizzazioni, certificazioni e marchiature previste dalla legge o regolamenti;
- utilizzare nomi o segni distintivi per la commercializzazione di prodotti che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi altrui;
- utilizzare brevetti, modelli o disegni industriali di terzi senza il consenso degli stessi;
- descrivere le caratteristiche di un prodotto in modo non veritiero;
- introdurre nel territorio dello Stato italiano prodotti contraffatti;

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs.231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di



Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



## PARTE SPECIALE F – REATI SOCIETARI



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati societari presi in considerazione dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/01:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale.

### ***False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)***

Il reato si configura nel caso in cui amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il successivo art. 2621-bis c.c. prevede pene minori allorché le condotte di cui sopra siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

L'art. 2621-ter prevede inoltre ipotesi in cui le condotte di cui sopra non sono punibili per la particolare tenuità delle condotte medesime.



***False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)***

Il reato si configura nel caso in cui amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Il reato si configura nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

Il reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

***Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)***

Il reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Il reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori acquistano o sottoscrivono, fuori dai casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

***Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)***

Il reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

***Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)***

Il reato si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico delle



leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 385/1993, del citato testo unico di cui al D.lgs. 58/1998, della L. 576/1982, o del D.lgs. 124/1993, violi la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, recando alla stessa società o a terzi un danno.

***Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)***

Il reato si configura allorché gli amministratori o i soci conferenti, anche in parte, formino o aumentino in modo fittizio il capitale sociale mediante: (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si configura allorché i liquidatori ripartiscano beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori.

***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Il reato, da ultimo modificato dalla legge n. 3/2019, si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La norma in questione punisce altresì chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone di cui sopra.

A titolo di esempio il reato potrebbe realizzarsi qualora un dipendente/rappresentante della Società effettui la dazione o prometta al referente di un ente privato la corresponsione di denaro o di omaggi al fine di influenzare il soggetto responsabile dell'approvvigionamento di prodotti e indurlo a preferire, nell'ambito delle proprie attività, l'acquisto di prodotti della Società rispetto ad altre.

***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)***

Il reato, da ultimo modificato dalla legge n. 3/2019, si configura nel caso in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La medesima pena prevista dalla norma in questione si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per



interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

Il reato si configura nel caso in cui si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

Il reato si configura nel caso in cui amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o Enti e, in generale e i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege* esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

## **2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale:

- predisposizione del bilancio;
- tenuta della contabilità;
- gestione delle risorse finanziarie e in particolare:
  - o gestione di conti correnti bancari e altri rapporti finanziari;
  - o gestione dei flussi finanziari;
  - o verifiche sui pagamenti;
  - o gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;
  - o riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa;
- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- gestione dei rapporti con soci, Società di revisione, Collegio Sindacale;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
- rapporti con Autorità di vigilanza (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, etc.);
- operazioni sul capitale e destinazione dell'utile con riferimento a:



- attività di riduzione del capitale sociale;
- attività di restituzione dei conferimenti ai Soci o all'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti;
- attività di valutazione estimativa di beni o valori della Società;
- operazioni straordinarie, fusioni, scissioni o conferimenti in presenza di opposizione da parte dei creditori o del Tribunale;
- omessa comunicazione di eventuali conflitti di interesse;
- selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;
- selezione e gestione dei rapporti con gli agenti e intermediari;
- gestione dei rimborsi spese, degli omaggi e delle spese di rappresentanza.

**Funzioni aziendali coinvolte:**

- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
- Direzione Commerciale
- Acquisti
- Vendite

**3. Presidi e controlli esistenti**

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato specifiche procedure, misure e controlli.

Con riferimento a tutte le attività e operazioni a rischio individuate nel precedente paragrafo, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore;
- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società nei rapporti con terzi e la Pubblica Amministrazione;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica inerente alla gestione, divulgazione e conservazione, della documentazione tecnica, informativa, del sistema qualità e ambientale;



- adozione di una procedura specifica per le nuove acquisizioni di cespiti;
- previsione di un sistema di controlli per l'autorizzazione e l'esecuzione dei pagamenti, per i quali è necessaria la doppia sottoscrizione da parte dei procuratori; inoltre, i pagamenti vengono preceduti da un confronto fra i dati bancari inseriti nelle anagrafiche dei clienti / fornitori e quelli che vengono comunicati in sede di pagamento; in caso di non coerenza fra tali dati, i pagamenti vengono interrotti;
- adozione della direttiva anticorruzione della Capogruppo, relativa agli intermediari, distributori e rivenditori; in particolare, tale direttiva prevede, fra l'altro: (i) l'obbligo di effettuare un *business partner check* dei rivenditori e distributori (che include una verifica circa i tentativi di corruzione, procedimenti penali, condanne etc.); (ii) il divieto di rivolgersi ad intermediario sul cui riguardo vi siano sospetti che si possano comportare in maniera corrotta; (iii) l'obbligo di stipulare un contratto scritto con gli intermediari; (iv) il divieto di pagamenti in contanti agli intermediari; (v) la necessaria autorizzazione della direzione del gruppo per la stipula di contratti con provvigioni oltre il 10% del volume d'ordine; (vi) per gli intermediari che offrono le loro prestazioni in Paesi che nel *corruption perceptions index* (CPI) sono elencati dopo l'Italia, l'obbligo di compilazione per l'intermediario di una checklist e di un'autodichiarazione con ulteriori obblighi di *disclosure*;
- adozione di procedure specifiche dirette a disciplinare il listino dei prezzi dei prodotti della Società (ed eventuali variazioni) nonché le modalità e i limiti per la concessione di sconti commerciali rispetto a tale documento;
- adeguata formalizzazione delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono tra gli organi societari.

Con particolare riferimento alle attività di predisposizione del bilancio e di tenuta della contabilità, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- utilizzo di un sistema di accesso alla contabilità generale/bilancio ristretto ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità, ad esempio tra chi registra incassi e chi registra i pagamenti, chi chiude le partite, chi è preposto all'analisi/riconciliazione dei conti, etc.;
- svolgimento di verifiche circa la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e imposte;
- svolgimento di verifiche sulle anagrafiche dei materiali al fine di garantire una corretta valutazione di bilancio;
- svolgimento di verifiche sugli inventari al fine di assicurarne la regolarità contabile;
- svolgimento di una idonea, efficace e sistematica attività di controllo volta a verificare la regolarità formale e giuridico-fiscale delle fatture/note di credito dei fornitori;
- svolgimento di un controllo tra le fatture pervenute ed i contratti;
- svolgimento delle attività amministrative di contabilità e bilancio in conformità con le normative vigenti, mediante il supporto di un Consulente esterno, in virtù di apposito contratto di servizio che ne disciplina condizioni e modalità; il Consulente verifica, per esempio, la correttezza dei dati contabili inseriti, i dati del fatturato, le scadenze, l'ageing, l'andamento della Società, il turnover del personale etc.;



- archiviazione e conservazione di registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti in maniera idonea e per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge, nonché ne sono assicurate le vidimazioni eventualmente necessarie;
- adozione di un sistema di monitoraggio sulle operazioni contabili;
- adozione di procedure specifiche volte a regolamentare le attività di redazione del bilancio d'esercizio e per la gestione degli adempimenti in materia societaria;
- adozione di una procedura specifica relativa alla determinazione ed esecuzione degli accantonamenti;
- adozione di una procedura specifica per la verifica della plausibilità dei conti, fatturati, rettifiche di valore, patrimonio immobilizzato, scorte, crediti, posizione bancarie e passivi;
- adozione di una procedura specifica relativa alle registrazioni di chiusura; in particolare, tutte le registrazioni sono acquisite per competenza e in modo completo, in modo che tutte le posizioni siano valutate ed esposte correttamente;
- predisposizione di una check list dei controlli che devono essere effettuati in fase di chiusura della redazione del bilancio;
- utilizzo di un sistema di accesso alla contabilità generale/bilancio ristretto ad un numero di persone autorizzate, che consente un'adeguata separazione di responsabilità, ad esempio i dati contabili relativi agli incassi, ai cespiti, alle fatture, ai ratei e ai risconti sono gestiti da soggetti differenti; le operazioni sui dati contabili sono protette da autorizzazioni informatiche; ogni soggetto responsabile ha un profilo dedicato a cui può accedere unicamente tramite password;
- chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi effettua le registrazioni in contabilità, chi li elabora e chi ne effettua il controllo;
- redazione e circolazione di report mensili da parte della funzione contabilità;
- adozione di un sistema di monitoraggio che consente di individuare telematicamente i soggetti che hanno registrato ed elaborato i dati contabili;
- previsione di controlli a campione da parte della funzione IT sulle modifiche apportate ai dati contabili;
- tempestiva messa a disposizione della bozza di bilancio e dei documenti contabili al Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci e al revisore dei conti, prima della riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso;
- svolgimento di una idonea, efficace e sistematica attività di controllo volta a verificare la regolarità formale e giuridico-fiscale delle fatture/note di credito dei fornitori;
- revisione della contabilità da parte di un Consulente esterno, in virtù di apposito contratto di servizi;
- gestione della riservatezza delle informazioni societarie, anche mediante la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di specifici impegni contrattuali.

Con particolare riferimento alle attività di gestione dei rapporti con i fornitori, agenti ed intermediari, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di procedure specifiche inerenti ai controlli sull'ingresso delle merci e dei materiali (comprese sostanze e preparati chimici), che vengono sottoposti a verifiche visive, quantitative e qualitative; l'ingresso delle merci viene inoltre



consentito unicamente laddove vi sia coincidenza tra i dati del DDT e i materiali e prodotti consegnati;

- adozione di una procedura specifiche per la gestione e archiviazione dei DDT;
- svolgimento di controlli di coerenza tra le merci in ingresso e le fatture emesse e pagate;
- predisposizione di una reportistica sugli ordini e sulle forniture.

Con specifico riferimento alle attività di gestione dei rapporti con i fornitori, agenti ed intermediari, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di specifiche procedure per la gestione delle trasferte, dei rimborsi spese e delle note spese; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica per la gestione delle note spese, che prevede il tracciamento e l'archiviazione informatica delle stesse, tramite apposito *software*; i pagamenti relativi alle note spese richiedono l'approvazione espressa del responsabile di funzione;
- adozione di una procedura specifica della Capogruppo relativa all'accettazione e alla distribuzione di regali, inviti e altri vantaggi.

#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- conoscere e rispettare i principi di *corporate governance* che rispecchiano le normative applicabile e le *best practices* internazionali;
- conoscere e rispettare il sistema di controllo interno, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchica-funzionale aziendale ed organizzativa della Società;
- conoscere e rispettare le norme interne concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- conoscere e rispettare, in generale, la normativa applicabile;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività



- finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
  - assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
  - astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici / patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società;
  - effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e di controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
  - tracciare la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - assicurare che non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
  - porre in essere attività specifica di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili etc.);
  - assicurare l'archiviazione e conservazione dei documenti societari, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
  - qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
  - consentire l'accesso ai documenti già archiviati soltanto laddove sia motivato e soltanto alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, al revisore dei conti ed all'Organismo di Vigilanza;
  - assicurarsi che gli amministratori comunichino al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza, le cariche assunte o le partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse;
  - assicurare che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a Consulenti, Collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;



- assicurare che eventuali sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, avvalersi di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda la redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, la Società si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi.

Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne: le stesse, inoltre, devono essere corredate della relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti.

Le suddette rilevazioni contabili devono:

- consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sia per scopi interni (report), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi etc.);
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con la Società;
- permettere l'effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

La Società, nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, si ispira ai seguenti principi e criteri operativi:

- l'adozione di procedure contabili costantemente aggiornate che prevedano una chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, con relativa tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione responsabile deve avvenire attraverso un supporto che consenta di tenere tracciati i vari passaggi: copia della trasmissione deve essere conservata ed archiviata, a cura delle funzioni coinvolte;
- i soggetti che forniscono i dati alla funzione incaricata dell'amministrazione e della finanza e/o ad eventuali soggetti esterni che li affiancano nell'attività, devono essere in grado di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza



- delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, e all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi senza indugio l'Organismo di Vigilanza;
  - la bozza di bilancio e gli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore dei conti con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dello stesso.

In relazione alla tenuta della contabilità, ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dei dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale.

Si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo.

Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione e deve consentire un agevole controllo.

Le movimentazioni finanziarie attive e passive della Società devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

Con riferimento alla gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni le procedure devono prevedere che:

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le operazioni delle attività sensibili indicate nella presente parte speciale, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni, siano archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
- l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al collegio sindacale, al revisore dei conti ed all'Organismo di Vigilanza;
- chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
- la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisca in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società sia consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avvenga solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.

Per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie la procedura deve prevedere che:

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali ed alle



- responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità.

In relazione ai rapporti con le autorità di vigilanza nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e nella gestione dei rapporti con le stesse, la Società pone particolare attenzione al rispetto:

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalla predetta Autorità (ad esempio bilanci, verbali delle riunioni degli organi societari);
- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre, la Società adotta idonee procedure per la gestione ed il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Le procedure da osservare, per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto, devono essere conformi ai seguenti criteri:

- deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata e trasparente collaborazione da parte delle unità aziendali competenti e di tutti i Dipendenti.

Con riferimento al rischio di commissione del reato di corruzione fra privati, la Società adotta i seguenti principi di comportamento:

- ogni rapporto di cessione di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione da effettuare o i criteri per determinarlo;
- siano previste modalità e limiti per la concessione di sconti commerciali rispetto al listino prezzi della Società, anche tenendo conto delle oscillazioni dei prezzi di



mercato;

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che propongono, coloro che autorizzano la concessione del credito al cliente, coloro che devono dare evidenza contabile dell'operazione e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza oppure al proprio superiore gerarchico, che riferirà all'Organismo di Vigilanza, eventuali anomalie nelle prestazioni dovute al cliente, discordanze significative o ripetute tra materiale ceduto o servizio prestato rispetto a quanto concordato o particolari richieste avanzate dal cliente alla Società.

Inoltre, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- garantire una stratificazione nei poteri autorizzativi dei processi di offerta e vendita dei servizi ed una distinzione di ruoli nell'ambito dell'organizzazione tra responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni e tempi di pagamento e concessione e definizione di scontistica o condizioni di favore;
- individuare e definire criteri generali di formazione del prezzo dei servizi;
- assicurare che ogni possibile relazione commerciale della Società, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con gli altri operatori privati sia improntata da correttezza e trasparenza, non influenzando le decisioni dei soggetti terzi alla Società in maniera impropria e/o illecita e nel rispetto dei principi comportamentali riportati nella Parte Speciale in relazione ai reati di corruzione;
- riconoscere rimborsi spese unicamente laddove trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, svolgendo opportune verifiche circa la corrispondenza tra le note spese e i relativi giustificativi;
- assicurare che i rimborsi spese e le spese di rappresentanza siano sempre approvate e verificate da parte del responsabile di funzione;
- provvedere all'archiviazione e conservazione informatica delle note spese;
- garantire che tutti i pagamenti effettuati dalla Società siano autorizzati debitamente dalle funzioni coinvolte;
- garantire il rispetto delle procedure per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti;
- assicurare che i contratti tra la Società e i referenti di agenzie, fornitori, Consulenti e clienti siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- effettuare la scelta delle agenzie, dei fornitori, distributori e terze parti con metodi trasparenti e secondo criteri qualitativi e quantitativi predefiniti;
- provvedere all'autorizzazione dei contratti secondo adeguati livelli autorizzativi.

È inoltre fatto espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- offrire o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a referenti di enti privati e società per il compimento (o anche l'omissione) di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la società e/o per sé stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto;



- accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di enti privati, agenzie, fornitori o clienti (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, referenti di agenzie, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano apposte in fattura;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelle di mercato oppure fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs.231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



**PARTE SPECIALE G – DELITTI CON FINALITÀ DI  
TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE  
DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E  
DALLE LEGGI SPECIALI**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico presi in considerazione dall'art 25-*quater* del D.lgs. 231/01:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-*bis* c.p.) e relative circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis*.1 c.p.);
- assistenza agli associati (Art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-*quater* c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.);
- addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-*quinquies* c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato con finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-*bis* c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo del titolo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 della legge n. 342/1976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 della legge 342/1976).

## 2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Nell'ambito del *risk assessment* condotto non sono state individuate attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale. Pertanto, si ritiene che non siano ravvisabili rischi specifici con riferimento alla presente Parte Speciale.



**PARTE SPECIALE H – DELITTI CONTRO LA  
PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI  
MUTILAZIONE GENITALI FEMMINILI**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei delitti contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione genitali femminili presi in considerazione dagli artt. 25-*quinquies* e 25-*quater*.1 del D.lgs. 231/01:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.);
- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis* c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);
- tortura (art. 613-*bis* c.p.);
- istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-*ter* c.p.).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale.

### ***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)***

Il reato si configura nell'ipotesi in cui: (i) chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili; (ii) chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Le disposizioni di cui alla presente norma si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

### ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

### ***Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Il reato si configura altresì nel caso in cui chiunque compie atti



sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

***Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque: (i) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; (ii) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Il reato si configura altresì nell'ipotesi in cui chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, ovvero offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui ai precedenti punti (i) e (ii). È inoltre punito anche chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

***Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)***

Il reato in esame prevede che le disposizioni di cui ai suddetti articoli 600-ter e 600-quater c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)***

Il reato punisce chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

***Tratta di persone (art. 601 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p., ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,

sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

***Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)***

Il reato punisce chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona



vivente.

***Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)***

il reato punisce chiunque fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

***Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque: (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (ii) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto (i), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

***Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo dalla legge n. 238 del 23 dicembre 2021, punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti, o mezzi di comunicazione.

***Tortura (art. 613-bis c.p.)***

Il reato, introdotto dall'art. 1 della legge n. 110 del 14 luglio 2017, punisce chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa.

***Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.)***

Il reato, introdotto dall'art. 1 della legge n. 110 del 14 luglio 2017, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso.

## **2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Preliminarmente, si deve segnalare come la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale risulti di difficile attuazione con riferimento alla realtà societaria considerata.



In ogni caso, per completezza, nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate, per la tipologia di reati in questione, le seguenti possibili aree di rischio che, all'interno della struttura della società, possono definirsi potenziali:

- selezione e gestione del personale, anche con riferimento ai processi di sviluppo, formazione e incentivazione del personale dipendente;
- selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;
- gestione dei sistemi informatici.

**Funzioni aziendali coinvolte:**

- IT
- Risorse Umane
- Acquisti

### 3. Presidi e controlli esistenti

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato specifiche procedure, misure e controlli.

Con riferimento a tutte le attività e operazioni a rischio individuate nel precedente paragrafo, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;
- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica inerente alla gestione, divulgazione e conservazione, della documentazione tecnica, informativa, del sistema qualità e ambientale.



Con particolare riferimento a tutte le attività di selezione e gestione del personale, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di procedure specifiche per la selezione e assunzione del personale, la quale avviene con il supporto di Consulenti esterni, in virtù di apposito contratto di servizi che ne disciplina condizioni e modalità; l'assunzione del personale avviene in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare; all'atto dell'assunzione i dati e la documentazione dei nuovi Collaboratori vengono archiviati ed eventuali variazioni vengono registrate e monitorate;
- chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di rilevazione del bisogno, di individuazione dei candidati, di gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione; nel dettaglio, è previsto, in fase selettiva, il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali, del Legale Rappresentante e della funzione risorse umane di riferimento.
- previsione e pianificazione di specifiche attività di formazione per le esigenze delle diverse funzioni aziendali.

Con particolare riferimento alle attività di gestione dei sistemi informatici, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- previsione di un apposito sistema volto a garantire la riservatezza e l'integrità delle disponibilità informatiche attraverso specifiche utenze e password, disattivazione delle stesse, procedure di back-up dati personali e sensibili, antivirus e firewall; in particolare, i Dipendenti della Società sono tenuti a sottoscrivere specifici impegni contrattuali al momento in cui vengono loro consegnate le password per i sistemi informatici e altri apparecchi elettronici;
- adozione di un Disciplinare tecnico per l'utilizzo di strumenti informatici, che disciplina le modalità di gestione da parte di tutto il personale della Società degli strumenti informatici, dei dati e delle informazioni;
- adozione di una procedura specifica che disciplina la gestione dei rischi e delle emergenze IT;
- adozione di una procedura specifica che disciplina l'utilizzo dei sistemi informatici da parte del personale in ingresso e in uscita;
- adozione della policy di gruppo relativa alla gestione delle password.

Con particolare riferimento alle attività di selezione e gestione dei rapporti con i fornitori, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di una procedura specifica per la valutazione dei nuovi fornitori, la quale include, per esempio, verifiche ispettive presso la sede, la valutazione delle certificazioni ambientali, di qualità, di sicurezza ed energetiche; tali verifiche vengono effettuate periodicamente da separate funzioni aziendali; la lista dei fornitori qualificati viene inoltre aggiornata e monitorata periodicamente;
- svolgimento di controlli mensili sulle anagrafiche dei fornitori e sulle relative variazioni; in particolare, le variazioni vengono verificate dal responsabile amministrativo e in caso di incongruenze i relativi pagamenti vengono interrotti.



#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono attenersi ai seguenti principi:

- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte della Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale, nonché il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento dell'attività di selezione e assunzione;
- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- devono essere utilizzati strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da reputed imprese del settore che impediscano l'accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- nel rispetto delle normative vigenti, la Società svolge periodici controlli volti ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo;
- devono essere effettuati richiamati netti e inequivocabili volti al corretto uso degli strumenti informatici in possesso dei Dipendenti;
- assunzione dello specifico impegno da parte dei propri partner consistente nel rispetto degli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e rappresentanza. Ai fini della verifica del rispetto di tale impegno, la Società può prevedere visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere loro ogni documentazione utile;
- garantire che sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge;



- verificare la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori, per esempio mediante verifiche, anche a campione, dei contratti di lavoro;
- introdurre nei contratti clausole che prevedano che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001 e di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra richiamati.

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs.231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.



In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



## PARTE SPECIALE I – ABUSI DI MERCATO



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati inerenti agli abusi di mercato presi in considerazione dall'art. 25-*sexies* del D.lgs. 231/01:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);
- abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* T.U.F.);
- manipolazione del mercato (art. 187-*ter* T.U.F.);
- sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (art. 187-*ter.1* T.U.F.);
- responsabilità dell'ente (art. 187-*quinqües* T.U.F.);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- divieto di manipolazione di mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

## 2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale:

- gestione dei flussi informativi con la Capogruppo;
- gestione delle informazioni riservate.

In particolare, i reati di cui alla presente Parte Speciale potrebbero essere in astratto configurabili nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie derivanti dal controllo della Capogruppo, società quotata sulla Borsa di Zurigo.

### Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

## 3. Presidi e controlli esistenti

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, con particolare riferimento alle attività sensibili relative alla gestione dei flussi informativi con la Capogruppo nonché alla gestione delle informazioni riservate, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rapporti infragruppo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore;



- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante;
- previsione e pianificazione di specifiche attività di formazione per le esigenze delle diverse funzioni aziendali;
- gestione della riservatezza delle informazioni societarie, anche mediante la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di specifici impegni contrattuali;
- previsione di flussi informativi con la Capogruppo, aventi ad oggetto, fra l'altro, le comunicazioni obbligatorie derivanti dal controllo della Capogruppo e dal fatto che la stessa è una società quotata; i flussi informativi con la Capogruppo vengono inoltre monitorati e verificati dal revisore.

#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato;
- osservare le norme di legge che garantiscono la correttezza dell'informazione.



Inoltre, è fatto divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- effettuare in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi sociali o nell'esercizio dell'attività lavorativa, della professione, di una funzione o di un ufficio;
- raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni di cui ai precedenti punti, sulla base delle medesime informazioni;
- diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- utilizzare o comunicare a soggetti terzi, senza giustificato motivo, le informazioni riservate di cui si è in possesso.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs.231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



**PARTE SPECIALE L – REATI DI OMICIDIO  
COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O  
GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE  
NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA  
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro presi in considerazione dall'art 25-septies del D.lgs. 231/01:

- omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590 c.p.).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale.

### ***Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 589 c.p.)***

Il reato punisce chiunque cagioni per colpa la morte di una persona.

Il d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti allorché la morte della persona sia stata cagionata dalla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43, c.p.).

### ***Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 590 c.p.)***

Il reato punisce chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

Il d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti allorché lesione personale sia stata cagionata dalla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

## 2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Sulla scorta della documentazione raccolta e dell'analisi dei processi della Società, nell'ambito:

- di tutti i settori di attività della Società e delle sue unità produttive;



- di tutte le attività e delle unità produttive alle quali siano addetti sia lavoratori Dipendenti della Società sia i lavoratori dipendenti di imprese esterne e/o lavoratori autonomi, a cui la Società affida lavori in appalto e/o in subappalto

sono individuati i fattori di rischio riportati nel *risk assessment* periodicamente effettuato dalla Società.

In particolare, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori Dipendenti che svolgono attività nelle unità produttive, sono stati individuati i seguenti fattori di rischio:

- incendio (in particolare, per il largo uso di materiali combustibili, quali cartoni e plastiche);
- esplosioni (in particolare, per la presenza di gas, metano per saldatura, idrogeno, verniciatura, GPL e ossigeno,);
- movimentazione delle macchine, delle attrezzature di lavoro e dei carrelli elevatori in coesistenza del passaggio di pedoni;
- esposizione ad agenti chimico-fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali);
- esposizione ad agenti biologici (COVID / addetti primo soccorso)
- esposizione ai videoterminali;
- esposizione alla ventilazione industriale;
- carichi di lavoro e movimentazione manuale dei carichi;
- presenza di mezzi di trasporto.

Si rileva, in merito, che la Società non presenta elementi di criticità ulteriori rispetto a quelli ineliminabili connessi all'ordinaria attività imprenditoriale che costituisce l'oggetto sociale.

Inoltre, in relazione alla straordinaria emergenza verificatasi a far tempo dal febbraio 2020 a seguito della diffusione del virus Covid – 19 (c.d. *coronavirus*) viene individuato uno specifico rischio con particolare riferimento alla prevenzione delle infezioni e del contagio nel luogo di lavoro.

Vista l'estrema sensibilità della Società per la sicurezza sul luogo di lavoro, si raccomanda a tutti i Destinatari di attenersi con la massima scrupolosità alle disposizioni di legge ed ai principi che seguono.

**Funzioni aziendali coinvolte:**

- Direzione Stabilimento
- Qualità-Sicurezza
- Ambiente
- Produzione
- Magazzino

### 3. Presidi e controlli esistenti

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato specifiche procedure, misure e controlli.



Con riferimento a tutte le attività e operazioni a rischio, come individuate nel precedente paragrafo, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/2008; in tale documento si esaminano le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- svolgimento delle attività di formazione dei lavoratori secondo la normativa vigente;
- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore;
- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica inerente alla gestione, divulgazione e conservazione, della documentazione tecnica, informativa, del sistema qualità e ambientale;
- sistema interno di audit relativo alla qualità, ambiente e sicurezza;
- adozione di un sistema di gestione della qualità certificato sulla base della norma ISO 9001;
- audit periodico dei processi di logistica, industrializzazione, manutenzione e assistenza tecnica, al fine di monitorare la conformità degli stessi alle leggi applicabili e predisporre i relativi aggiornamenti, se necessari;
- ottenimento delle certificazioni di qualità dell'istituto italiano IMQ (che effettua verifiche periodiche annuali) e del marchio di certificazione UL per gli aerotermini (in relazione al quale vengono effettuate delle verifiche trimestrali);
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Responsabile è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32, comma 2, d.lgs. 81/2008;
- nomina del medico competente;
- nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, i quali hanno partecipato al corso di formazione di cui all'art. 37, commi 10 e 11 d.lgs. 81/2008;
- nomina degli addetti al primo soccorso presso le sedi aziendali, in possesso di un attestato di frequenza relativo all'attività di formazione (svolta periodicamente) secondo la normativa vigente;



- svolgimento di prove pratiche e attività di formazione e addestramento dei lavoratori relative al comportamento da tenere in caso di emergenza; l'attività di formazione viene documentata e archiviata;
- svolgimento di visite mediche periodiche da parte dei lavoratori;
- svolgimento di verifiche periodiche, effettuate da un Consulente esterno, degli impianti elettrici e della funzionalità delle lampade di emergenza;
- svolgimento della formazione specifica ex art. 37 d.lgs. 81/2008 dei dirigenti e preposti;
- predisposizione e archiviazione della documentazione inerente alla formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza;
- svolgimento annuale della riunione ex art. 35 d.lgs. 81/2008;
- predisposizione del piano di emergenza e di evacuazione redatto secondo il d.lgs. 81/2008 sezione VI in conformità con il D.M. 10.3.1998;
- adozione di una procedura specifica relativa al monitoraggio e revisione del Sistema Qualità e Ambiente della Società; tale procedura prevede la redazione di una relazione sull'applicazione del Sistema Qualità e Ambiente e la proceduralizzazione delle verifiche ispettive;
- adozione di una procedura specifica diretta a descrivere le modalità con cui la Società monitora e misura i processi aziendali, al fine di perseguire una politica di qualità, ambiente e sicurezza rivolta al miglioramento continuo dei processi stessi;
- svolgimento di controlli inerenti ai fattori del contesto interni ed esterni rilevanti per il raggiungimento dei risultati attesi dal sistema di gestione per la qualità, sicurezza e ambiente;
- adozione di una procedura specifica diretta ad identificare le modalità e le responsabilità per lo sviluppo delle attività di progettazione nelle sue diverse fasi, al fine di garantire la conformità con i requisiti contrattuali e le norme di legge applicabili;
- adozione di una procedura specifica relativa alla industrializzazione dei prodotti della Società; la stessa disciplina, fra l'altro, la fase di progettazione, realizzazione e acquisto delle attrezzature, la revisione dei layout delle linee, le modifiche ai reparti, la realizzazione degli impianti, la redazione delle istruzioni di assemblaggio e collaudo dei prodotti, la periodica revisione degli stessi;
- adozione di una procedura specifica inerente alla costruzione, modifica, manutenzione e revisione delle attrezzature e degli impianti utilizzati nei processi produttivi;
- predisposizione di un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- costante informazione e formazione dei lavoratori eventualmente maggiormente interessati dalle condotte di cui alla presente Parte Speciale;
- costante vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- costante monitoraggio della normativa applicabile e analisi e valutazione della costante conformità alla stessa dell'attività sociale;
- riesame periodico delle analisi relative alla sicurezza e della congruità delle procedure ed istruzioni di lavoro;
- esecuzioni di studi e analisi per valutare l'impatto ambientale potenziale della Società in termini di *carbon footprint*.



Con particolare riferimento alle attività che presentano il fattore di rischio incendio, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- svolgimento di verifiche periodiche sulla funzionalità degli impianti di rilevazione e segnalazione degli incendi;
- svolgimento della valutazione del rischio di incendio in conformità del D.M. del 10.3.1998;
- ottenimento del certificato di prevenzione incendi;
- nomina degli addetti alla prevenzione incendi presso le sedi aziendali, in possesso di un attestato di frequenza relativo all'attività di formazione secondo la normativa vigente.

Con specifico riferimento alle attività che presentano fattori di rischio connessi alla presenza di mezzi di trasporto e probabile simultaneo passaggio di pedoni, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- predisposizione nelle unità produttive di percorsi pedonali e veicolari separati adeguatamente segnalati.

Con particolare riferimento alle attività che presentano fattori di rischio connessi alla movimentazione delle macchine, delle attrezzature di lavoro e dei carrelli elevatori, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- svolgimento di verifiche periodiche, secondo la normativa vigente, sugli apparecchi di sollevamento;
- svolgimento di verifiche ispettive sui macchinari e sui carrelli elevatori (sia di proprietà che a noleggio), svolte da un Consulente esterno, al fine valutarne la conformità alle norme di legge ed eventuali criticità.

Con particolare riferimento alle attività che presentano fattori di rischio connessi alla esposizione ad agenti chimico-fisici, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- svolgimento della valutazione del rischio chimico e dell'analisi dell'esposizione dei lavoratori ai prodotti chimici; viene inoltre predisposto un inventario delle sostanze in uso;
- svolgimento di verifiche, effettuate con il supporto di un Consulente esterno, relative all'esposizione dei Dipendenti ai rumori, che comprendono una valutazione dei punti critici e il rilascio della certificazione prevista dalla legge.

Con specifico riferimento alle attività che presentano fattori di rischio connessi all'esposizione ai videoterminali, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- svolgimento di visite oculistiche per i lavoratori che utilizzano videoterminali.

#### **4. Principi generali di comportamento**



In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- svolgere le attività di valutazione dei rischi e predisporre delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- svolgere le attività di natura organizzativa, quali ad esempio quelle relative alle emergenze, al primo soccorso, alla gestione degli appalti, alle riunioni periodiche di sicurezza, alle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza etc.;
- svolgere le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- rispettare e far rispettare tutte le procedure della Società e le istruzioni di lavoro in materia di sicurezza;
- ottenere e predisporre tutti i documenti e le certificazioni obbligatorie di legge;
- svolgere verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- registrare l'avvenuta attuazione delle attività sopra indicate e conservare la documentazione inerente alle medesime su supporto duraturo;
- conoscere e osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), nonché alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; l'osservanza delle suddette normative deve essere inoltre fatta rispettare altresì dai Collaboratori esterni della Società, mediante apposite clausole contrattuali;
- gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione al fine dell'applicazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.
- gestire qualsiasi rapporto inerente la normativa per la sicurezza sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- gestire le aree di attività riguardanti la pianificazione, l'organizzazione e la revisione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni;
- redigere gli incarichi eventualmente conferiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per iscritto, conservandoli e protocollandoli unitamente alle qualifiche dell'incaricato;



- le eventuali deleghe di funzioni da parte del datore di lavoro dovranno risultare da atto scritto recante data certa, dovranno essere conferite a soggetti che posseggano tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, dovranno attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, dovranno attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e la delega dovrà essere accettata per iscritto.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale, la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e quelle previste dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



**PARTE SPECIALE M – RICETTAZIONE,  
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O  
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio presi in considerazione dall'art 25-*octies* del D.lgs. 231/01:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 684-*ter*.1 c.p.).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale.

### ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo dal d.lgs. 195/2021, punisce chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo (o non tenendone in considerazione i risultati) i controlli previsti dalle procedure aziendali nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

### ***Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo dal d.lgs. 195/2021, punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società compiano operazioni quali l'impiego dei beni stessi presso la Società (si pensi, ad esempio, alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati presso la Società).

### ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo dal d.lgs. 195/2021, punisce chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto – in quanto, per esempio, all'esito della attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a



persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo – utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

### ***Autoriciclaggio (art. 684-ter.1 c.p.)***

Il reato, modificato da ultimo dal d.lgs. 195/2021, punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

## **2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale:

- acquisto di beni e servizi e in particolare:
  - o raccolta e controllo delle richieste di acquisto;
  - o richieste di offerte, valutazione delle offerte e negoziazione;
  - o emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
  - o gestione degli acquisti urgenti;
  - o gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni;
  - o gestione dei conferimenti di incarichi ad agenti, mediatori e intermediari;
- gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie e in particolare:
  - o gestione di conti correnti;
  - o gestione dei flussi finanziari;
  - o verifiche sui pagamenti;
  - o gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;
  - o riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa;
- tenuta della contabilità;
- gestione degli adempimenti fiscali, tributari e doganali;
- predisposizione del bilancio e altre scritture contabili;
- gestione dei rapporti commerciali con fornitori e Consulenti;
- gestione dei rapporti commerciali con gli agenti e intermediari;
- gestione del magazzino e in particolare:
  - o gestione della contabilità di magazzino e depositi;
  - o gestione della logistica dei prodotti;
  - o gestione delle attività di riconciliazione tra il magazzino fisico e il magazzino contabile;
  - o gestione degli ammanchi di magazzino;
  - o archiviazione della documentazione;
  - o selezione degli spedizionieri/corrieri;
- gestione dei rimborsi e delle spese di rappresentanza.

Poiché le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale potrebbe trovare presupposto nei reati societari e nei reati tributari, si fa inoltre espresso richiamo a quanto esposto nelle relative Parti Speciali F ed U.



**Funzioni aziendali coinvolte:**

- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
- Direzione Commerciale
- Acquisti
- Vendite
- Magazzino

**3. Presidi e controlli esistenti**

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato specifiche procedure, misure e controlli.

Con riferimento a tutte le attività e operazioni a rischio individuate nel precedente paragrafo, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;
- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante;
- adozione di una procedura specifica per le nuove acquisizioni di cespiti;
- adozione di procedure specifiche dirette a disciplinare il listino dei prezzi dei prodotti della Società (ed eventuali variazioni) nonché le modalità e i limiti per la concessione di sconti commerciali rispetto a tale documento.



Con particolare riferimento alle attività di gestione dei rapporti commerciali con fornitori, consulenti, agenti, mediatori e intermediari, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con i partner commerciali, nonché adeguata archiviazione della documentazione inerente i suddetti incontri e/o contatti;
- adozione di una procedura specifica per la valutazione dei nuovi fornitori, la quale include, per esempio, verifiche ispettive presso la sede, la valutazione delle certificazioni ambientali, di qualità, di sicurezza e energetiche; tali verifiche vengono effettuate periodicamente da separate funzioni aziendali; la lista dei fornitori qualificati viene inoltre aggiornata e monitorata periodicamente;
- svolgimento di controlli mensili sulle anagrafiche dei fornitori e sulle relative variazioni; in particolare, le variazioni vengono verificate dal responsabile amministrativo e in caso di incongruenze i relativi pagamenti vengono interrotti;
- svolgimento di una idonea, efficace e sistematica attività di controllo volta a verificare la regolarità formale e giuridico-fiscale delle fatture/note di credito dei fornitori.

Con particolare riferimento alle attività di acquisto di beni e servizi, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di procedure specifiche volte a disciplinare il processo di acquisto di beni e servizi;
- adozione di procedure specifiche inerenti ai controlli sull'ingresso delle merci e dei materiali, che vengono sottoposti a verifiche visive, quantitative e qualitative; l'ingresso delle merci viene inoltre consentito unicamente laddove vi sia coincidenza tra i dati del DDT e i materiali e prodotti consegnati;
- adozione di una procedura specifica per la gestione e archiviazione dei DDT.

Con particolare riferimento alle attività di gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- previsione di un sistema di controlli per l'autorizzazione e l'esecuzione dei pagamenti da parte della Società, per i quali è necessaria la doppia sottoscrizione da parte di un numero ristretto di procuratori; inoltre, i pagamenti vengono preceduti da un confronto fra i dati bancari inseriti nelle anagrafiche dei clienti / fornitori e quelli che vengono comunicati in sede di pagamento; in caso di non coerenza fra tali dati, i pagamenti vengono interrotti;
- utilizzo minimo del denaro contante, limitato alla piccola cassa;
- gestione della tesoreria e dei flussi finanziari per mezzo di un sistema di *cash pooling*.

Con specifico riferimento alle attività inerenti alla gestione dei rapporti commerciali con gli agenti e intermediari, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione della direttiva anticorruzione della Capogruppo, relativa agli intermediari, distributori e rivenditori; in particolare, tale direttiva prevede, fra



l'altro: (i) l'obbligo di effettuare un *business partner check* dei rivenditori e distributori (che include una verifica circa i tentativi di corruzione, procedimenti penali, condanne etc.); (ii) il divieto di rivolgersi ad intermediario sul cui riguardo vi siano sospetti che si possano comportare in maniera corrotta; (iii) l'obbligo di stipulare un contratto scritto con gli intermediari; (iv) il divieto di pagamenti in contanti agli intermediari; (v) la necessaria autorizzazione della direzione del gruppo per la stipula di contratti con provvigioni oltre il 10% del volume d'ordine; (vi) per gli intermediari che offrono le loro prestazioni in Paesi che nel *corruption perceptions index* (CPI) sono elencati dopo l'Italia, l'obbligo di compilazione per l'intermediario di una checklist e di un'autodichiarazione con ulteriori obblighi di *disclosure*.

Con specifico riferimento alle attività inerenti alla gestione degli adempimenti fiscali e tributari, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- svolgimento di verifiche circa la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e imposte;
- svolgimento degli adempimenti fiscali e tributari in conformità con le normative vigenti, mediante il supporto di un Consulente esterno, in virtù di apposito contratto di servizi che ne disciplina condizioni e modalità.

Con particolare riferimento alle attività di predisposizione del bilancio, tenuta della contabilità, fatture e altre scritture contabili, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- svolgimento di verifiche sulle anagrafiche dei materiali al fine di garantire una corretta valutazione di bilancio;
- svolgimento delle attività amministrative di contabilità e bilancio in conformità con le normative vigenti, mediante il supporto di un Consulente esterno, in virtù di apposito contratto di servizio che ne disciplina condizioni e modalità;
- archiviazione e conservazione di registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti in maniera idonea e per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge, nonché ne sono assicurate le vidimazioni eventualmente necessarie;
- adozione di un sistema di monitoraggio sulle operazioni contabili;
- adozione di procedure specifiche volte a regolamentare le attività di redazione del bilancio d'esercizio e per la gestione degli adempimenti in materia societaria;
- adozione di una procedura specifica relativa alla determinazione ed esecuzione degli accantonamenti;
- adozione di una procedura specifica per la verifica della plausibilità dei conti, fatturati, rettifiche di valore, patrimonio immobilizzato, scorte, crediti, posizione bancarie e passivi;
- adozione di una procedura specifica relativa alle registrazioni di chiusura; in particolare, tutte le registrazioni sono acquisite per competenza e in modo completo, in modo che tutte le posizioni siano valutate ed esposte correttamente;
- predisposizione di una *check list* dei controlli che devono essere effettuati in fase di chiusura della redazione del bilancio;
- utilizzo di un sistema di accesso alla contabilità generale/bilancio ristretto ad un numero di persone autorizzate, che consente un'adeguata separazione di responsabilità, ad esempio i dati contabili relativi agli incassi, ai cespiti, alle



fatture, ai ratei e ai risconti sono gestiti da soggetti differenti; chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi effettua le registrazioni in contabilità, chi li elabora e chi ne effettua il controllo;

- redazione e circolazione di report mensili da parte della funzione contabilità;
- gestione delle operazioni contabili ristretta ad un numero limitato di persone autorizzate, che possono accedere ai dati contabili unicamente mediante autenticazione protetta da nome utente e password;
- adozione di un sistema di monitoraggio che consente di individuare telematicamente i soggetti che hanno registrato ed elaborato i dati contabili;
- previsione di controlli a campione da parte della funzione IT sulle modifiche apportate ai dati contabili;
- tempestiva messa a disposizione della bozza di bilancio e dei documenti contabili al Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci e al revisore dei conti, prima della riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso;
- revisione della contabilità da parte di un Consulente esterno, in virtù di apposito contratto di servizi che ne disciplina le condizioni e modalità;
- previsione di una protocollazione o di un analogo metodo di tracciatura delle fatture al momento del ricevimento;
- svolgimento di un controllo tra le fatture pervenute ed i contratti;
- svolgimento di apposite verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali, sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi;
- svolgimento di apposite verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali, sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi;
- svolgimento di controlli di coerenza tra le merci in ingresso e le fatture emesse e pagate.

Con specifico riferimento alle attività di gestione del magazzino, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di una procedura specifica che regola la gestione del magazzino; in particolare, la stessa prevede, fra l'altro, lo svolgimento periodico dell'inventario fisico di magazzino, verifiche circa la consistenza, la composizione, le movimentazioni e i versamenti effettuati, la trasmissione di report relativi alle scritture contabili sul magazzino, la verifica delle scorte e l'adeguamento del magazzino contabile in caso di scostamenti.

Con specifico riferimento alle attività di gestione dei rimborsi e delle spese di rappresentanza, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di specifiche procedure per la gestione delle trasferte, dei rimborsi spese e delle note spese; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica per la gestione delle note spese, che prevede il tracciamento e l'archiviazione informatica delle stesse, tramite apposito *software*; i pagamenti relativi alle note spese richiedono l'approvazione espressa del responsabile di funzione.

#### 4. Principi generali di comportamento



In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e dal Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- assicurare la ricostruibilità della formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- assicurare che non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- archiviare e conservare i documenti riguardanti l'attività di impresa, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- assicurare che l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, se nominata, e all'Organismo di Vigilanza;
- assicurare che i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- assicurare che la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- assicurare che venga effettuata un'adeguata verifica dell'identità dei clienti, Consulenti e fornitori;
- in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari con i fornitori o i clienti (per esempio in relazione alle modalità, ai luoghi o ai destinatari del pagamento) informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- assicurare che le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- assicurare che le condizioni commerciali ed i rapporti con i clienti siano integralmente documentati in forma cartacea e/o elettronica;
- assicurare che i dati e le informazioni su clienti e fornitori siano completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- dare piena attuazione, in quanto applicabili alla Società, alle prescrizioni



- contenute nel D. Lgs. 231/2007 volte alla prevenzione delle operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
  - tutti i soggetti che hanno il circostanziato dubbio che sia stato commesso un reato nell'interesse della Società devono attivarsi prontamente per far sì che i proventi della potenziale condotta illecita siano segregati (ad esempio, versandoli su un conto corrente riservato, aperto all'occorrenza), evitando che gli stessi si confondano con gli altri fondi della Società ed adoperandosi perché permanga chiara e dimostrabile a qualunque terzo la loro provenienza. In tale caso, tali soggetti devono dare immediata notizia dell'accaduto al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza. Inoltre, in ragione delle peculiarità della fattispecie di reato di autoriciclaggio, la Società porta a conoscenza dell'esistenza e delle fattispecie costitutive del reato quantomeno i soggetti apicali, di modo che gli stessi siano in grado di presidiare efficacemente il rischio di commissione;
  - disciplinare l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile (tra cui i bilanci) e fiscale, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
  - assicurare che vengano custoditi in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
  - garantire l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
  - osservare la normativa *pro tempore* vigente in materia di antiriciclaggio e i relativi limiti di utilizzo del contante e dei titoli al portatore, monitorando le evoluzioni normative e aggiornando le relative procedure della Società;
  - riconoscere rimborsi spese unicamente laddove trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, svolgendo opportune verifiche circa la corrispondenza tra le note spese e i relativi giustificativi;
  - assicurare che i rimborsi spese e le spese di rappresentanza siano sempre approvate e verificate da parte del responsabile di funzione.

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla normativa antiriciclaggio, ove applicabile ad eventuali operazioni ritenute sospette;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da chiunque preposto a tale ruolo;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi, dalla normativa anche sul riciclaggio cui è eventualmente soggetta la Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche.
- porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare il reato di autoriciclaggio e dei relativi reati presupposto (p.e. reati societari e tributari);
- emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;



- emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi (o IVA) superiori agli importi reali;
- effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;
- indicare nelle scritture contabili fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere l'indicazione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in modo da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economico/fiscale dell'anno.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



**PARTE SPECIALE N – REATI TRANSNAZIONALI DI  
CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006,  
N. 146**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati transnazionali presi in considerazione dall'art. 10 della legge n. 146/2006:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.);
- reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973).

## 2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

In relazione alle aree di rischio relative alla presente Parte Speciale, si rinvia a quanto già esposto nelle Parti Speciali C, P ed R, che includono l'analisi delle medesime fattispecie di reato che non abbiano tuttavia natura transnazionale.

## 3. Presidi e controlli esistenti

In relazione ai presidi e controlli esistenti relativi alla presente Parte Speciale, si rinvia a quanto già esposto nelle Parti Speciali C, P ed R, che includono l'analisi delle medesime fattispecie di reato che non abbiano tuttavia natura transnazionale.

## 4. Principi generali di comportamento

In relazione ai principi generali di comportamento relativi alla presente Parte Speciale, si rinvia a quanto già esposto nelle Parti Speciali C, P ed R, che includono l'analisi delle medesime fattispecie di reato che non abbiano tuttavia natura transnazionale.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.



I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati a informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



## PARTE SPECIALE O – DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei delitti in materia di diritto d'autore presi in considerazione dall'art 25-*novies* del D.lgs. 231/01:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* l. 633/1941).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale.



***Tutela penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della legge n. 633/1941)***

La norma punisce chi senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

***Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis della legge n. 633/1941)***

Il reato in esame punisce chi: (i) duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; (ii) al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

***Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter della legge n. 633/1941)***

La norma in esame punisce le seguenti condotte, allorché poste in essere per uso non personale e a fini di lucro:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE,



- privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche;
- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 della norma da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo della norma in questione.

***Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies della legge n. 633/1941)***

La norma in esame prevede l'applicazione della pena prevista dall'art. 171-ter, comma 1, per i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, nonché per chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

***Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies della legge n. 633/1941)***

La norma punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla



decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

## 2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale:

- gestione delle risorse informatiche, ivi comprese le attività di manutenzione dei sistemi esistenti, nonché le attività di gestione dell'attività di elaborazione dei dati.

**Funzioni aziendali coinvolte:**

- IT

## 3. Presidi e controlli esistenti

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, e con particolare riferimento alle attività sensibili relative alla gestione delle risorse informatiche, ivi comprese le attività di manutenzione dei sistemi esistenti e le attività di gestione dell'attività di elaborazione dei dati, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica inerente alla gestione, divulgazione e conservazione, della documentazione tecnica, informativa, del sistema qualità e ambientale;
- gestione della riservatezza delle informazioni societarie, anche mediante la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di specifici impegni contrattuali;
- previsione e pianificazione di specifiche attività di formazione per le esigenze delle diverse funzioni aziendali;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con *username* e *password*;
- previsione di un apposito sistema volto a garantire la riservatezza e l'integrità delle disponibilità informatiche attraverso specifiche utenze e *password*, disattivazione delle stesse, procedure di *back-up* dati personali e sensibili, *antivirus* e *firewall*; in particolare, i Dipendenti della Società sono tenuti a sottoscrivere specifici impegni contrattuali al momento in cui vengono loro consegnate le password per i sistemi informatici e altri apparecchi elettronici;



- adozione di un Disciplinare tecnico per l'utilizzo di strumenti informatici, che disciplina le modalità di gestione da parte di tutto il personale della Società degli strumenti informatici, dei dati e delle informazioni;
- adozione di una procedura specifica che disciplina il *back-up* dei dati informatici;
- adozione di una procedura specifica che disciplina la gestione dei rischi e delle emergenze IT;
- adozione di una procedura specifica che disciplina l'utilizzo dei sistemi informatici da parte del personale in ingresso e in uscita;
- adozione della policy di gruppo relativa alla gestione delle *password*.

#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- garantire che i software e le banche dati installati sui personal computer della Società siano sempre muniti di valida licenza di utilizzo;
- fornire accesso da e verso l'esterno a mezzo di connessione internet esclusivamente ai sistemi informatici dei soggetti che ne abbiano effettiva necessità ai fini lavorativi;
- utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i file e le apparecchiature informatiche fornite dalla Società e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate dal responsabile dei sistemi informativi di dati e di software di proprietà della Società;
- far sì che sui computer in dotazione ai singoli Dipendenti e nella rete aziendale possano essere installati unicamente i software autorizzati dalla Società;
- far sì che la Società provveda a fornire i software necessari per l'attività lavorativa; nel caso in cui un Dipendente necessiti di ulteriori programmi per lo svolgimento del proprio lavoro, deve fare richiesta specifica motivando le ragioni al responsabile di funzione competente;
- far sì che soltanto il responsabile IT della Società sia autorizzato all'installazione



dei software e dell'hardware;

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale;
- installare sui sistemi informativi della Società programmi per elaboratore non assistiti da valida licenza d'utilizzo e non legittimamente acquistati dalla Società;
- installare o copiare software della Società su dispositivi non aziendali;
- installare sui sistemi informatici della Società software (c.d. P2P, di *files sharing* o *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili



**PARTE SPECIALE P – INDUZIONE A NON RENDERE  
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI  
MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**



## 1. Reati

Si riporta, di seguito, la rubrica del reato preso in considerazione dall'art 25-*decies* del D.lgs. 231/01:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Tale reato punisce chiunque, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

## 2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale:

- gestione del contenzioso.

### Funzioni aziendali coinvolte:

- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

## 3. Presidi e controlli esistenti

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, con particolare riferimento alle attività sensibili relative alla gestione del contenzioso, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società di fronte all'Autorità giudiziaria;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica inerente alla gestione, divulgazione e conservazione, della documentazione;
- gestione della riservatezza delle informazioni societarie, anche mediante la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di specifici impegni contrattuali;



- previsione e pianificazione di specifiche attività di formazione per le esigenze delle diverse funzioni aziendali;
- chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi in cui si esplica la gestione del contenzioso; in particolare, i contenziosi vengono gestiti in collaborazione dal legale rappresentante della Società e dalle funzioni specificatamente coinvolte con i legali esterni, in virtù di apposito contratto di servizio che ne disciplina condizioni e modalità;
- svolgimento di una valutazione preventiva sulle azioni legali da intraprendere (attive o passive) al fine di adottare la strategia più adeguata;
- svolgimento di comunicazioni periodiche da parte dei legali esterni, che curano i contenziosi in corso, per informare la Società sull'andamento dei contenziosi, nonché sui possibili scenari di sviluppo e delle eventuali problematiche del giudizio;
- adeguata registrazione e aggiornamento di tutti i contenziosi in essere, con l'indicazione delle informazioni più rilevanti.

#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, assicurare che gli indagati o imputati in un procedimento penale, specie ove avente ad oggetto procedimenti in cui la Società può essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ove decidano di sottoporsi alle domande;
- garantire che l'Organismo di Vigilanza sia avvisato di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria o di non renderle;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- adottare una procedura per la gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.



Inoltre, è fatto divieto ai Destinatari:

- di indurre con qualsiasi modalità soggetti terzi che sono chiamati a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs.231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



## PARTE SPECIALE Q – REATI AMBIENTALI



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati ambientali presi in considerazione dall'art 25-*undecies* del D.lgs. 231/01:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- inquinamento ambientale e disastro ambientale di natura colposa (art. 452-*quinqies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- delitti associativi aggravati ex art. 452-*octies* c.p.;
- attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, 2, 3-*bis*, 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee se non si provvede alla bonifica (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* D. Lgs n.152/2006);
- reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/2006);
- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso e colposo provocato da navi (art. 8 e 9 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale.

### ***Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)***

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ii) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in



danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

***Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)***

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)***

La norma punisce chi commette con colpa le medesime condotte di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p.

***Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)***

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

***Delitti associativi aggravati ex art. 452-octies c.p.***

La norma in questione prevede delle circostanze aggravanti nell'ipotesi in cui i delitti associativi di cui all'art. 416 e 416-bis c.p. sono finalizzati, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.

***Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)***

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)***

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dei casi consentiti uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La norma punisce inoltre chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.



***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)***

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora, compromettendone lo stato di conservazione.

***Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, 2, 3-bis, 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150)***

La norma punisce chiunque importi, esporti, detenga o utilizzi per scopo di lucro, acquisto, vendita o detenzione per la vendita o per fini commerciali specie protette.

***Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

La norma punisce chiunque: (i) apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; (ii) effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4; (iii) in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1; (iv) non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Inoltre, la norma punisce lo scarico, nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

***Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo



- smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b).

***Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee se non si provvede alla bonifica (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'art. 242 D.lgs. 152/2006.

***Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

La norma, modificata da ultimo dal d.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, punisce chiunque:

- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

***Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso.

***Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs n.152/2006)***

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle



caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata.

***Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/2006)***

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del medesimo decreto o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

***Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (art. 8 e 9 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)***

La norma punisce lo sversamento colposo o doloso di sostanze inquinanti in mare.

***Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549)***

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

## **2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

I reati considerati nella presente Parte Speciale riguardano attività illecite poste in essere intenzionalmente o con grave negligenza che provochino danni alla salute delle persone ovvero un danno rilevante alle componenti naturali dell'ambiente (ad esempio, un significativo deterioramento della qualità dell'aria, del suolo, delle acque, della fauna e della flora).

Nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale:

- gestione delle attività produttive aventi un possibile impatto ambientale, anche e soprattutto con riferimento alle attività che presentano fattori di rischio connessi a:
  - o emissioni in aria;
  - o scarichi di acque industriali;
  - o incendi;
- smaltimento dei rifiuti;
- selezione e gestione dei fornitori di servizi ambientali.

### **Funzioni aziendali coinvolte**

- Qualità-Sicurezza



- Ambiente
- Direzione Stabilimento
- Produzione
- Industrializzazione
- Magazzino
- Attrezzatura-Manutenzione
- Acquisti
- Vendite
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

### 3. Presidi e controlli esistenti

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato specifiche procedure, misure e controlli.

Con riferimento a tutte le attività e operazioni a rischio individuate nel precedente paragrafo, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore;
- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società nei rapporti con i terzi, la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza e giudiziarie;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica inerente alla gestione, divulgazione e conservazione, della documentazione tecnica, informativa, del sistema qualità e ambientale;
- adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con la Pubblica Amministrazione e i fornitori, nonché adeguata archiviazione della documentazione inerente i suddetti incontri e/o contatti;
- adozione di procedure specifiche dirette alla verifica della conformità dei materiali utilizzati nel ciclo di produzione e dei prodotti finali rispetto ai requisiti contrattuali e/o di progetto e agli obblighi di legge; tali procedure prevedono, fra



- l'altro: (i) visite ispettive; (ii) audit di enti di certificazione; (iii) obblighi di segnalazione e reportistica; (iv) l'esecuzione di prove e collaudi; (v) la registrazione di eventuali non conformità;
- adozione di una procedura specifica relativa al monitoraggio e revisione del Sistema Qualità e Ambiente della Società; tale procedura prevede la redazione di una relazione sull'applicazione del Sistema Qualità e Ambiente e la proceduralizzazione delle verifiche ispettive;
  - adozione di una procedura specifica diretta a descrivere le modalità con cui la Società monitora e misura i processi aziendali, al fine di perseguire una politica di qualità e ambiente rivolta al miglioramento continuo dei processi stessi;
  - previsione di un Piano di Controllo Qualità che disciplina i controlli, prove e collaudi da effettuare sui prodotti della Società, in tutte le fasi del ciclo produttivo (dalla pre-produzione alla produzione di serie);
  - svolgimento di controlli inerenti ai fattori del contesto interni ed esterni rilevanti per il raggiungimento dei risultati attesi dal sistema di gestione per la qualità e l'ambiente;
  - adozione di una procedura specifica diretta ad identificare le modalità e le responsabilità per lo sviluppo delle attività di progettazione nelle sue diverse fasi, al fine di garantire la conformità con i requisiti contrattuali e le norme di legge applicabili;
  - adozione di procedure specifiche volte a disciplinare il processo di *quality assurance* dei prodotti venduti; per esempio, per ogni intervento effettuato viene compilato un modulo di richiesta avviamento che documenta il collaudo del prodotto;
  - adozione di una procedura specifica inerente alla fornitura di ricambi diretti alla risoluzione di problemi di funzionamento e ricambi;
  - adozione di una procedura specifica relativa alla gestione dei resi dei clienti; la stessa comprende, fra l'altro, l'analisi delle motivazioni alla base del reso e la redazione di un rapporto di non conformità che viene successivamente archiviato; al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente, il ricondizionamento del prodotto ha la priorità rispetto alla demolizione;
  - adozione di una procedura specifica relativa alla produzione e commercializzazione delle canne fumarie; la stessa comprende, per esempio, controlli relativi alla tenuta delle canne fumarie, alla durezza delle guarnizioni e controlli di produzione in conformità con il Regolamento 305/2011/CE;
  - adozione di una procedura specifica relativa alla industrializzazione dei prodotti della Società; la stessa disciplina, fra l'altro, la fase di progettazione, realizzazione e acquisto delle attrezzature, la revisione dei layout delle linee, le modifiche ai reparti, la realizzazione degli impianti, la redazione delle istruzioni di assemblaggio e collaudo dei prodotti, la periodica revisione degli stessi;
  - adozione di una procedura specifica inerente alla costruzione, modifica, manutenzione e revisione delle attrezzature e degli impianti utilizzati nei processi produttivi della Società nonché delle apparecchiature e degli impianti critici per l'ambiente (per esempio, impianti di aspirazioni, centrali termiche, impianti fotovoltaici etc.);
  - analisi con riferimento all'attività aziendale dei potenziali impatti ambientali, diretti e indiretti, ivi inclusi i rischi in condizioni anomale e di emergenza, della loro significatività e delle misure necessarie al loro contenimento;
  - emanazione di procedure ed istruzioni di lavoro, o adeguamento ed adattamento di quelle esistenti, alle misure adottate all'esito delle predette analisi;



- predisposizione di un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- costante informazione e formazione dei lavoratori eventualmente maggiormente interessati dalle condotte di cui alla presente Parte Speciale;
- costante vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- costante monitoraggio della normativa applicabile e analisi e valutazione della costante conformità alla stessa dell'attività sociale;
- riesame periodico delle analisi ambientali e della congruità delle procedure ed istruzioni di lavoro.

Con particolare riferimento alle attività inerenti alla selezione e gestione dei fornitori di servizi ambientali, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di una procedura specifica per la valutazione dei nuovi fornitori, la quale include, per esempio, verifiche ispettive presso la sede, la valutazione delle certificazioni ambientali, di qualità, di sicurezza ed energetiche; tali verifiche vengono effettuate periodicamente da separate funzioni aziendali; la lista dei fornitori qualificati viene inoltre aggiornata e monitorata periodicamente;
- svolgimento di controlli mensili sulle anagrafiche dei fornitori e sulle relative variazioni.

Con particolare riferimento alle attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di procedure specifiche che disciplinano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché il contenimento di sversamenti accidentali e liquidi.

Con specifico riferimento alle attività che presentano fattori di rischio incendio, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- svolgimento di verifiche periodiche sulla funzionalità degli impianti di rilevazione e segnalazione degli incendi;
- svolgimento della valutazione del rischio di incendio in conformità del D.M. del 10.3.1998;
- ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Con specifico riferimento alle attività che presentano fattori di rischio connessi agli scarichi di acque industriali, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- esecuzione di analisi e valutazioni relative agli scarichi di acque industriali ed esecuzione di procedure di pulizia periodica dei sistemi idrici, per il tramite di fornitori specializzati.

#### **4. Principi generali di comportamento**

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare,



conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e rispettare;
- garantire il rispetto delle regole e delle procedure adottate dalla Società in materia di gestione degli aspetti ambientali;
- assicurare specifiche deleghe ai soggetti preposti alla gestione delle attività ad impatto ambientale;
- assicurare che la gestione delle attività ad impatto ambientale sia effettuata a cura di personale/funzioni dotato/e di idonei poteri;
- ottenere (e, ove necessario, puntualmente rinnovare) tutte le eventuali autorizzazioni previste dalla legge in materia ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica
- assicurare un'adeguata formazione e informazione ai Dipendenti sugli aspetti ambientali;
- prevedere l'esecuzione di specifici controlli periodici sugli scarichi idrici al fine di garantire la piena conformità alla normativa ed alle autorizzazioni rilasciate;
- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici, nell'ambito di eventuali verifiche o ispezioni, avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurarsi che i rapporti con i soggetti pubblici siano gestiti da soggetti preventivamente identificati e muniti di idonei poteri.

Con specifico riferimento alle emissioni in atmosfera, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale di un impianto;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti;
- verificare con cadenza periodica le emissioni in atmosfera e/o negli scarichi idrici



dei macchinari della Società che possano comportare un rischio di violazione delle disposizioni in materia ambientale.

Con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- effettuare un'analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti la tipologia dei rifiuti prodotti, la modalità ed i tempi del loro smaltimento;
- verificare la sussistenza dell'obbligo di effettuare le comunicazioni e di tenere i registri sui rifiuti e compilare e aggiornare correttamente e tempestivamente dette comunicazioni e registri;
- svolgere la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione a ciascuno del corretto codice di legge, al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi; nel caso di dubbia attribuzione del codice, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, richiedere il supporto di Consulenti o laboratori qualificati;
- gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- richiedere e verificare periodicamente le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- ove applicabile, tenere e compilare correttamente il Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- disciplinare le responsabilità nell'ambito dello smaltimento dei prodotti tramite specifici contratti con fornitori di servizi ambientali qualificati;
- garantire la tracciabilità del processo di smaltimento e l'archiviazione della documentazione rilevante;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti ordinari rispettando la differenziazione indicata dalla normativa comunale applicabile;
- affidare le attività di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali a soggetti di specchiata reputazione, controllandone costantemente l'attività;
- verificare che le imprese alle quali è affidato lo smaltimento dei rifiuti siano in possesso delle regolari autorizzazioni, di cui la Società conserverà copia.

È fatto inoltre divieto ai Destinatari di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, etc., generando inquinamento del suolo / sottosuolo;
- depositare o abbandonare rifiuti;
- appiccare fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

## **5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni**

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs.231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure



operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



## **PARTE SPECIALE R – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati presi in considerazione dall'art 25-*duodecies* del D.lgs. 231/01:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, d.lgs. 286/1998);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (procurato ingresso illecito e favoreggiamento della permanenza clandestina) (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 286/1998).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale.

### ***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, d.lgs. 286/1998)***

Il reato punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando: (i) i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre; (ii) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; (iii) i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### ***Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (procurato ingresso illecito e favoreggiamento della permanenza clandestina) (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 286/1998)***

Il reato punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/1998), promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La norma punisce inoltre, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo in esame, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico sull'Immigrazione.

## 2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio



Nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale:

- selezione e gestione del personale, ivi compresa l'iniziale fase di instaurazione del rapporto di lavoro;
- selezione e gestione dei rapporti con i fornitori, con i terzisti e i prestatori d'opera.

**Funzioni aziendali coinvolte:**

- Risorse Umane
- Acquisti

### 3. Presidi e controlli esistenti

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato specifiche procedure, misure e controlli.

Con riferimento a tutte le attività e operazioni a rischio individuate nel precedente paragrafo, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;
- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società nei rapporti con i terzi;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante.

Con particolare riferimento alle attività di selezione e gestione dei rapporti con i fornitori, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di una procedura specifica per la valutazione dei nuovi fornitori, la quale include, per esempio, verifiche ispettive presso la sede, la valutazione delle certificazioni ambientali, di qualità, di sicurezza e energetiche; tali verifiche



vengono effettuate periodicamente da separate funzioni aziendali; la lista dei fornitori qualificati viene inoltre aggiornata e monitorata periodicamente;

- svolgimento di controlli mensili sulle anagrafiche dei fornitori e sulle relative variazioni.

Con particolare riferimento alle attività di selezione e gestione del personale, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di procedure specifiche per la selezione e assunzione del personale, la quale avviene con il supporto di Consulenti esterni, in virtù di apposito contratto di servizi che ne disciplina condizioni e modalità; l'assunzione del personale avviene in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare; all'atto dell'assunzione i dati e la documentazione dei nuovi Collaboratori vengono archiviati ed eventuali variazioni vengono registrate e monitorate;
- chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di rilevazione del bisogno, di individuazione dei candidati, di gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione; nel dettaglio, è previsto, in fase selettiva, il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali, del Legale Rappresentante e della funzione risorse umane di riferimento;

#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- all'atto dell'assunzione di soggetti stranieri per i quali sia richiesto, ai fini della permanenza nel territorio italiano, il permesso di soggiorno, domandare, acquisire e conservare copia dello stesso permesso, che deve essere esibito in originale;
- nella stessa occasione, far sì che l'interessato dichiari per iscritto di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, o per il quale sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo (in questa ipotesi esibendo in originale ed allegando in copia tale ultima richiesta);
- adottare una procedura in grado di avvisare il responsabile di funzione se un permesso di soggiorno, in costanza di rapporto lavorativo in essere, viene a



- scadenza, così che la Società si possa attivare per accertarsi del suo tempestivo rinnovo;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento dell'attività di selezione e assunzione del personale;
  - in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
  - assicurare sempre che il rapporto di lavoro sia disciplinato attraverso un contratto dettagliato e in forma scritta;
  - in caso di assunzione diretta di personale da parte della Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale, nonché il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
  - garantire che sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità dei fornitori tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge;
  - verificare la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori, per esempio mediante verifiche, anche a campione, dei contratti di lavoro;
  - assicurare la verifica del possesso del permesso di soggiorno in corso di validità per eventuale personale extracomunitario alle dipendenze di appaltatori e subappaltatori;
  - assicurare che i contratti tra la Società e i fornitori siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e prevedano apposite disposizioni dirette a prevenire ed impedire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
  - effettuare la scelta dei fornitori con metodi trasparenti e secondo criteri qualitativi e quantitativi predefiniti;
  - provvedere all'autorizzazione dei contratti con i fornitori secondo adeguati livelli autorizzativi.

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.



I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



## PARTE SPECIALE S – RAZZISMO E XENOFOBIA



## 1. Reati

Si riporta, di seguito, la rubrica del reato preso in considerazione dall'art 25-*terdecies* del D.lgs. 231/01:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Tale reato, da ultimo modificato con d.lgs. 21/2018, punisce:

- chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La norma vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

## 2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

In linea generale si ritiene che il reato in questione sia difficilmente configurabile nell'ambito aziendale e nell'interesse o vantaggio della Società. In via prudenziale è stato tuttavia considerato con riguardo alle seguenti attività:

- selezione e gestione del personale;
- comunicazioni interne ed esterne.

**Funzioni aziendali coinvolte:**

- Risorse Umane
- *Marketing*

## 3. Presidi e controlli esistenti

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato specifiche procedure, misure e controlli.

Con riferimento a tutte le attività e operazioni a rischio individuate nel precedente paragrafo, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;



- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore;
- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante;
- adozione di una procedura specifica di Gruppo che prevede, fra l'altro, misure per prevenire la discriminazione sul posto di lavoro; in particolare, la stessa impone l'obbligo di segnalare comportamenti discriminatori e individua la responsabilità dei superiori e dei Collaboratori nel garantire un ambiente di lavoro esente da discriminazioni. Sono inoltre previste sanzioni specifiche allorché nel caso vengano individuati comportamenti discriminatori.

Con particolare riferimento alle attività di selezione e gestione del personale, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di procedure specifiche per la selezione e assunzione del personale, la quale avviene con il supporto di Consulenti esterni, in virtù di apposito contratto di servizi che ne disciplina condizioni e modalità; all'atto dell'assunzione i dati e la documentazione dei nuovi Collaboratori vengono archiviati ed eventuali variazioni vengono registrate e monitorate;
- chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di rilevazione del bisogno, di individuazione dei candidati, di gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione; nel dettaglio, è previsto, in fase selettiva, il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali, del Legale Rappresentante e della funzione risorse umane di riferimento.

Con specifico riferimento ai flussi comunicativi interni ed esterni, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di una procedura specifica di Gruppo inerente all'utilizzo dei social network da parte dei Collaboratori della Società; in particolare, la stessa prevede il divieto di condividere commenti discriminatori, offensivi, denigratori o tali da offendere la personalità degli altri.

#### **4. Principi generali di comportamento**

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono



applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti;
- astenersi dall'approvare e/o diffondere *policy*, comunicazioni esterne ed interne che istighino o incitino al razzismo e xenofobia e da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di tali gravi forme di intolleranza;
- assicurarsi che le società terze di recruiting o di somministrazione rispettino i principi e di protocolli previsti nella presente parte speciale.

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di



Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



**PARTE SPECIALE T – FRODE IN COMPETIZIONI  
SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O  
SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A  
MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**



## **1. Reati**

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati presi in considerazione dall'art. 25-*quaterdecies* del D.lgs. 231/01:

- frodi in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. 401/1989).

## **2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

La Società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.



## PARTE SPECIALE U – REATI TRIBUTARI



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati tributari presi in considerazione dall'art 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. .74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 del d. lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 del d. lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 quater del d. lgs. 74/2000).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale.

### ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. .74/2000)***

Il reato in esame, modificato da ultimo dall'art. 39 del d.lgs. n. 124/2019, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

### ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000)***

Il reato in esame, modificato da ultimo dall'art. 39 del d.lgs. n. 124/2019, punisce chi, fuori dai casi previsti dal precedente articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

### ***Dichiarazione infedele (art. 4 del d. lgs. 74/2000)***

Il reato in esame, introdotto tra i reati presupposto dal d.lgs. n. 75/2020, punisce chiunque, fuori dai casi previsti dai suddetti articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi



inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della norma in esame, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno inoltre luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

***Omessa dichiarazione (art. 5 del d. lgs. 74/2000)***

Il reato in esame, introdotto tra i reati presupposto dal d.lgs. n. 75/2020, punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Ai fini dell'applicazione della norma in esame, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000)***

Il reato in esame, modificato da ultimo dall'art. 39 del d.lgs. n. 124/2019, punisce chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000)***

Il reato in esame, modificato da ultimo dall'art. 39 del d.lgs. n. 124/2019, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

***Indebita compensazione (art. 10 quater del d. lgs. 74/2000)***

Il reato in esame, introdotto tra i reati presupposto dal d.lgs. n. 75/2020, punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La norma prevede inoltre un aggravamento di pena nel caso in cui non si versino le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un



importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

### ***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000)***

Il reato in esame punisce chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

## **2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Nell'ambito del *risk assessment* condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale:

- predisposizione e tenuta dei bilanci e delle altre scritture contabili;
- predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali, tributari e doganali;
- tenuta della contabilità;
- gestione delle risorse finanziarie e in particolare:
  - o gestione di conti correnti;
  - o gestione dei flussi finanziari;
  - o verifiche sui pagamenti;
  - o gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;
  - o riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa.

### **Funzioni aziendali coinvolte:**

- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
- IT
- Acquisti
- Magazzino

## **3. Presidi e controlli esistenti**

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato specifiche procedure, misure e controlli.

Con riferimento alle attività e operazioni a rischio individuate nel precedente paragrafo relative alla tenuta della contabilità, alla predisposizione dei bilanci e delle altre scritture contabili nonché alla gestione degli adempimenti fiscali, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore;



- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica inerente alla gestione, divulgazione e conservazione, della documentazione tecnica, informativa, del sistema qualità e ambientale;
- adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con l'Amministrazione Finanziaria, nonché adeguata archiviazione della documentazione inerenti i suddetti incontri e/o contatti;
- definizione dei soggetti aziendali deputati alla predisposizione dei documenti da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria;
- gestione della riservatezza delle informazioni societarie, anche mediante la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di specifici impegni contrattuali;
- adozione di procedure specifiche inerenti ai controlli sull'ingresso delle merci e dei materiali (comprese sostanze e preparati chimici), che vengono sottoposti a verifiche visive, quantitative e qualitative; l'ingresso delle merci viene inoltre consentito unicamente laddove vi sia coincidenza tra i dati del DDT e i materiali e prodotti consegnati;
- svolgimento di controlli di coerenza tra le merci in ingresso e le fatture emesse e pagate;
- predisposizione di una reportistica sugli ordini e sulle forniture;
- adozione di una procedura specifica per le nuove acquisizioni di cespiti;
- utilizzo di un sistema di accesso alla contabilità generale/bilancio ristretto ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità, ad esempio tra chi registra incassi e chi registra i pagamenti, chi chiude le partite, chi è preposto all'analisi/riconciliazione dei conti, ecc.;
- revisione della contabilità da parte di un Consulente esterno, in virtù di apposito contratto di servizi che ne disciplina le condizioni e modalità;
- svolgimento di verifiche circa la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e imposte;
- svolgimento di verifiche sulle anagrafiche dei materiali al fine di garantire una corretta valutazione di bilancio;
- svolgimento di verifiche sugli inventari al fine di assicurarne la regolarità contabile;



- svolgimento di una idonea, efficace e sistematica attività di controllo volta a verificare la regolarità formale e giuridico-fiscale delle fatture/note di credito dei fornitori;
- svolgimento di un controllo tra le fatture pervenute ed i contratti;
- svolgimento delle attività amministrative di contabilità e bilancio in conformità con le normative vigenti, mediante il supporto di un Consulente esterno, in virtù di apposito contratto di servizio che ne disciplina condizioni e modalità; il Consulente verifica, per esempio, la correttezza dei dati contabili inseriti, i dati del fatturato, le scadenze, l'ageing, l'andamento della Società, il turnover del personale etc.;
- archiviazione e conservazione di registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti in maniera idonea e per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge, nonché ne sono assicurate le vidimazioni eventualmente necessarie;
- adozione di un sistema di monitoraggio sulle operazioni contabili;
- adozione di procedure specifiche volte a regolamentare le attività di redazione del bilancio d'esercizio e per la gestione degli adempimenti in materia societaria;
- adozione di una procedura specifica relativa alla determinazione ed esecuzione degli accantonamenti;
- adozione di una procedura specifica per la verifica della plausibilità dei conti, fatturati, rettifiche di valore, patrimonio immobilizzato, scorte, crediti, posizione bancarie e passivi;
- adozione di una procedura specifica relativa alle registrazioni di chiusura; in particolare, tutte le registrazioni sono acquisite per competenza e in modo completo, in modo che tutte le posizioni siano valutate ed esposte correttamente;
- predisposizione di una check list dei controlli che devono essere effettuati in fase di chiusura della redazione del bilancio;
- utilizzo di un sistema di accesso alla contabilità generale/bilancio ristretto ad un numero di persone autorizzate, che consente un'adeguata separazione di responsabilità, ad esempio i dati contabili relativi agli incassi, ai cespiti, alle fatture, ai ratei e ai risconti sono gestiti da soggetti differenti; le operazioni sui dati contabili sono protette da autorizzazioni informatiche; ogni soggetto responsabile ha un profilo dedicato a cui può accedere unicamente tramite password;
- chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi effettua le registrazioni in contabilità, chi li elabora e chi ne effettua il controllo;
- redazione e circolazione di report mensili da parte della funzione contabilità;
- adozione di un sistema di monitoraggio che consente di individuare telematicamente i soggetti che hanno registrato ed elaborato i dati contabili;
- previsione di controlli a campione da parte della funzione IT sulle modifiche apportate ai dati contabili;
- tempestiva messa a disposizione della bozza di bilancio e dei documenti contabili al Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci e al revisore dei conti, prima della riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso.

Con specifico riferimento alle attività inerenti alla gestione delle risorse finanziarie, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- previsione di un sistema di controlli per l'autorizzazione e l'esecuzione dei pagamenti, per i quali è necessaria la doppia sottoscrizione da parte dei



procuratori; inoltre, i pagamenti vengono preceduti da un confronto fra i dati bancari inseriti nelle anagrafiche dei clienti / fornitori e quelli che vengono comunicati in sede di pagamento; in caso di non coerenza fra tali dati, i pagamenti vengono interrotti;

- gestione della tesoreria e dei flussi finanziari per mezzo di un sistema di cash pooling.

#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

Si richiamano i principi generali espressi nella Parte Speciale F (reati societari) e nella Parte Speciale M (riciclaggio e autoriciclaggio), che hanno pertinenza anche con riferimento alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

La Società, al fine di prevenire condotte che favoriscano la commissione dei reati tributari:

- disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile (tra cui i bilanci) e fiscale, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
- assicura che vengano custoditi in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- garantisce l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
- predisporre procedure che regolino l'iter di formazione delle scritture contabili coinvolgendo diverse funzioni sociali;
- implementa un adeguato sistema informatico per la tenuta della contabilità attraverso il quale si possa provvedere all'integrazione e al controllo dei dati contabili;
- svolge controlli di diversi livelli per verificare tutte le poste contabili inserite nei documenti contabili, nelle comunicazioni sociali e nel bilancio d'esercizio.

In relazione alla predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali, la Società adotta opportune procedure affinché:



- non vengano indicati nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- non vengano ivi indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi;
- non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva;
- non siano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni fiscali così come per il successivo versamento delle imposte dovute;
- siano effettuati controlli periodici sulla corretta formalizzazione e la tracciabilità di tutti i flussi informativi intercorrenti tra i Consulenti fiscali e la Società; venga svolto un controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- siano svolte adeguate verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- siano svolte adeguate verifiche circa l'effettivo versamento delle ritenute dovute.

La Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi (o IVA) superiori agli importi reali;
- effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;
- indicare nelle scritture contabili fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere l'indicazione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in modo da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economico/fiscale dell'anno.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.



La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



## **PARTE SPECIALE V – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti presi in considerazione dall'art 25-*octies.1* del D.lgs. 231/01:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, introdotti fra i reati presupposto dal d.lgs. n. 184 del 18 novembre 2021.

### ***Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)***

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Alla medesima pena prevista dalla norma in esame soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui sopra, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento.

### ***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)***

Il reato punisce chiunque, salvo il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificatamente adattati al medesimo scopo.

### ***Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.)***

Il reato punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.



### ***Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).***

Il reato, introdotto tra i reati presupposto dal D.L. 10.8.2023, n. 105, convertito con modificazioni in L. 9.10.2023, n. 137, si configura allorché chiunque attribuisca fittiziamente ad altri soggetti la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità e ciò al fine di:

- eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando;
- agevolare la commissione dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di beni di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

## **2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

La Società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

In ogni caso, per completezza, in occasione dell'implementazione dell'attività di risk mapping, sono state individuate, per la tipologia dei reati in questione, le seguenti possibili aree di rischio che, all'interno della struttura della Società, possono definirsi potenziali:

- gestione dei sistemi informatici;
- gestione dei pagamenti e in particolare:
  - o gestione di conti correnti;
  - o gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza.

### **Funzioni aziendali coinvolte:**

- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
- IT

## **3. Presidi e controlli esistenti**

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato specifiche procedure, misure e controlli.

Con riferimento a tutte le attività e operazioni a rischio individuate nel precedente paragrafo, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;



- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante;
- previsione e pianificazione di specifiche attività di formazione per le esigenze delle diverse funzioni aziendali.

Con particolare riferimento alle attività di gestione dei sistemi informatici, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- previsione di un apposito sistema volto a garantire la riservatezza e l'integrità delle disponibilità informatiche attraverso specifiche utenze e password, disattivazione delle stesse, procedure di back-up dati personali e sensibili, antivirus e firewall; in particolare, i Dipendenti della Società sono tenuti a sottoscrivere specifici impegni contrattuali al momento in cui vengono loro consegnate le password per i sistemi informatici e altri apparecchi elettronici;
- adozione di un Disciplinare tecnico per l'utilizzo di strumenti informatici, che disciplina le modalità di gestione da parte di tutto il personale della Società degli strumenti informatici, dei dati e delle informazioni;
- adozione di una procedura specifica che disciplina il back-up dei dati informatici;
- adozione di una procedura specifica che disciplina la gestione dei rischi e delle emergenze IT;
- adozione di una procedura specifica che disciplina l'utilizzo dei sistemi informatici da parte del personale in ingresso e in uscita;
- adozione della policy di gruppo relativa alla gestione delle password.

Con particolare riferimento alle attività inerenti alla gestione dei pagamenti, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- previsione di un sistema di controlli per l'autorizzazione e l'esecuzione dei pagamenti, per i quali è necessaria la doppia sottoscrizione da parte dei procuratori; inoltre, i pagamenti vengono preceduti da un confronto fra i dati bancari inseriti nelle anagrafiche dei clienti / fornitori e quelli che vengono comunicati in sede di pagamento; in caso di non coerenza fra tali dati, i pagamenti vengono interrotti;
- gestione delle carte di credito aziendali con le modalità previste dalle procedure della Società.



Con specifico riferimento alle attività relative alla gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di specifiche procedure per la gestione delle trasferte, dei rimborsi spese e delle note spese; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica per la gestione delle note spese, che prevede il tracciamento e l'archiviazione informatica delle stesse, tramite apposito *software*; i pagamenti relativi alle note spese richiedono l'approvazione espressa del responsabile di funzione.

#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale. In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- svolgere opportune verifiche propedeutiche all'autorizzazione dei pagamenti;
- adottare misure che impediscano l'esecuzione dei pagamenti in caso di esito negativo dei controlli di coerenza tra i beni/servizi ricevuti e gli ordini di acquisto;
- archiviare e conservare tutte le fatture attive e passive;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese unicamente laddove trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, svolgendo opportune verifiche circa la corrispondenza tra le note spese e i relativi giustificativi;
- provvedere all'archiviazione dei giustificativi di spesa;
- riconoscere rimborsi spese unicamente laddove trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, svolgendo opportune verifiche circa la corrispondenza tra le note spese e i relativi giustificativi;
- assicurare che i rimborsi spese e le spese di rappresentanza siano sempre approvate e verificate da parte del responsabile di funzione;
- utilizzare i sistemi informatici e gli strumenti aziendali e accedere agli stessi in conformità alle apposite procedure definite dalla Società, coerentemente alle finalità connesse agli impieghi e alle mansioni assegnate;
- svolgere, nelle persone dei lavoratori a ciò assegnati, attività di monitoraggio, manutenzione e protezione dei sistemi informatici aziendali;



- predisporre un accesso logico ai sistemi informativi che sia soltanto nominativo e protetto da *password* con caratteristiche di lunghezza minima, complessità, storicità e scadenza.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



## PARTE SPECIALE Z – CONTRABBANDO



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati di contrabbando presi in considerazione dall'art 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/01:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* DPR n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale

### ***Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)***

Il reato punisce chiunque:

- introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 del D.P.R. n. 43/1973;
- scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 del D.P.R. n. 43/1973;



- porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 43/1973 per il delitto di contrabbando.

***Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)***

Il reato punisce il capitano di una nave che:

- introduce, attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102;
- senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

***Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)***

Il reato punisce il capitano di una nave che:

- senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- trasportando merci estere, approda in luoghi dove non ci sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 del D.P.R. n. 43/1973, salvi i casi di forza maggiore;
- trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 del D.P.R. n. 43/1973 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

***Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)***

Il reato punisce il comandante di aeromobile:



- che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114 del D.P.R. n. 43/1973. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

***Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)***

Il reato punisce chiunque, nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 del D.P.R. n. 43/1973, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

***Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)***

Il reato punisce chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 del D.P.R. n. 43/1973.

***Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)***

Il reato punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

***Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)***

Il reato punisce chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

***Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)***

Il reato punisce chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

***Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)***



Il reato punisce chiunque, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

***Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)***

Il reato punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata (art 219-ter del D.P.R. n. 43/1973).

***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)***

Il reato punisce, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis del D.P.R. n. 43/1973, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, nonché coloro che partecipano alla stessa.

***Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)***

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

## **2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

La Società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

In ogni caso, per completezza, in occasione dell'implementazione dell'attività di risk mapping, sono state individuate, per la tipologia dei reati in questione, le seguenti possibili aree di rischio che, all'interno della struttura della Società, possono definirsi potenziali:

- acquisto di beni e servizi e in particolare:
  - o raccolta e controllo delle richieste di acquisto;
  - o richieste di offerte, valutazione delle offerte e negoziazione;
  - o emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
  - o gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni;
- gestione delle attività doganali, e in particolare:
  - o predisposizione e trasmissione della documentazione prevista dalla legge;
  - o pagamento degli oneri doganali e consegna alle autorità doganali dei documenti relativi a importazione/esportazione di merci *extra* UE;



- contatto con gli incaricati della dogana nel corso di ispezioni o incontri.
- gestione del magazzino e in particolare:
  - gestione della contabilità di magazzino/depositi e gestione della logistica dei prodotti;
  - gestione delle attività di riconciliazione tra il magazzino fisico e il magazzino contabile;
  - gestione degli ammanchi di magazzino
  - archiviazione della documentazione
  - selezione degli spedizionieri/corrieri.

**Funzioni aziendali coinvolte:**

- Acquisti
- Magazzino

**3. Presidi e controlli esistenti**

In relazione alle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha adottato specifiche procedure, misure e controlli.

Con riferimento a tutte le attività e operazioni a rischio individuate nel precedente paragrafo, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione del Codice di Condotta della Capogruppo;
- adozione del Codice Etico;
- chiara segregazione dei compiti e delle funzioni coinvolte;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore;
- adozione di procedure in linea con i principi contenuti nelle policy emesse dalla Capogruppo; inoltre, nel caso di ricezione di procedure della Capogruppo, queste ultime sono in linea con l'operatività aziendale e con le istruzioni operative emesse dalla Società;
- chiara e formale individuazione, attraverso il sistema delle deleghe/procure, delle persone che hanno i poteri per rappresentare la Società nei rapporti con i terzi e con la Pubblica Amministrazione;
- diffusione delle procedure aziendali e di gruppo a tutte le risorse/funzioni coinvolte, attraverso uno specifico sistema informativo consultabile dagli utenti abilitati mediante autenticazione con username e password;
- adozione di un sistema di controlli gerarchici sulle attività aziendali rilevanti;
- svolgimento di periodici audit/controlli sulle attività aziendali rilevanti;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- previsione di flussi informativi adeguatamente strutturati e tempestivi per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- adeguata archiviazione della documentazione rilevante; in particolare, la Società ha adottato una procedura specifica inerente alla gestione, divulgazione e conservazione, della documentazione tecnica, informativa, del sistema qualità e ambientale;
- svolgimento di apposite verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali, sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi;



- adozione di procedure specifiche inerenti ai controlli sull'ingresso delle merci e dei materiali, che vengono sottoposti a verifiche visive, quantitative e qualitative; l'ingresso delle merci viene inoltre consentito unicamente laddove vi sia coincidenza tra i dati del DDT e i materiali e prodotti consegnati;
- adozione di una procedura specifica per la gestione e archiviazione dei DDT;
- svolgimento di controlli di coerenza tra le merci in ingresso e le fatture emesse e pagate.

Con particolare riferimento alla gestione delle attività doganali, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- svolgimento delle attività relative alla gestione delle pratiche doganali in adempimento delle normative vigenti e con la dovuta accuratezza e completezza, mediante il supporto di un Consulente esterno, in virtù di apposito contratto di servizi che ne disciplina condizioni e modalità.

Con specifico riferimento alle attività di gestione del magazzino, la Società ha adottato le seguenti procedure, misure e controlli:

- adozione di una procedura specifica che regola la gestione del magazzino; in particolare, la stessa prevede, fra l'altro, lo svolgimento periodico dell'inventario fisico di magazzino, verifiche circa la consistenza, la composizione, le movimentazioni e i versamenti effettuati, la trasmissione di report relativi alle scritture contabili sul magazzino, la verifica delle scorte e l'adeguamento del magazzino contabile in caso di scostamenti.

#### 4. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale.

In forza di specifiche pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *corporate governance* della Società, alle norme del Codice Etico e del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento esposti sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello e alle *policy* di gruppo.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile, doganale e fiscale; pertanto, è fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo



- aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta;
  - rilasciare mandati allo spedizioniere che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere.

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- intrattenere rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali all'Agenzia delle Dogane o agli spedizionieri ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dall'Agenzia delle Dogane;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti all'Agenzia delle Dogane tali da indurli in errori di valutazione;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell'Autorità Giudiziaria;
- ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.

## 5. Attuazione dei principi e delle prescrizioni

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01, la Società prevede che l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

I Destinatari del presente Modello che gestiscono attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale sono obbligati ad informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza allorché abbiano notizia, o anche soltanto il sospetto, che siano state poste in essere condotte che potrebbero integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale o che comunque violino i principi e le prescrizioni sopra esposte.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.



In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale la Società deve applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle regole societarie interne, in conformità con il CCNL e con i contratti eventualmente applicabili.



## **PARTE SPECIALE Z1 – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**



## 1. Reati

Si riportano, di seguito, le rubriche dei reati contro il patrimonio culturale presi in considerazione dagli artt. 25-*spetiesdecies* e 25-*duodevicies* del D.lgs. 231/01, introdotti fra i reati presupposto dalla legge n. 22 del 9 marzo 2022:

- furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

## 2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

La Società, in considerazione dell'analisi ambientale effettuata e dell'attività di *risk assessment* prodromica alla redazione del presente modello, non ha individuato rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.